

Coerenza e verità nell'argomentazione giuridica. Alcune riflessioni*

GIORGIO PINO

Introduzione

In questo scritto mi propongo un obiettivo di carattere principalmente ricostruttivo: mostrare i principali passaggi del dibattito più recente sul fondamento e sull'importanza del criterio della coerenza nell'argomentazione giuridica. In questa operazione, cercherò anche di indicare quale sia, a mio giudizio, il ruolo che può essere più utilmente attribuito alla coerenza nell'argomentazione giuridica.

Nelle riflessioni che seguono, dunque, non si troverà una semplice descrizione di ciò che i giuristi fanno né, all'opposto, la costruzione di un modello prescrittivo di argomentazione ottimale, magari del tutto avulso dalle pratiche effettive degli operatori giuridici; parafrasando Bobbio, questa ricerca non intende proporre né una metagiurisprudenza descrittiva né una metagiurisprudenza prescrittiva¹. Un'analisi teorica del primo tipo è in realtà difficilmente proponibile: ponendosi ad esempio dalla prospettiva dell'epistemologia post-positivista è evidente come non sia possibile elaborare ricostruzioni metodologiche esclusivamente descrittive: esse finiscono sempre per contenere inevitabili elementi normativi o prescrittivi². Meglio sarà, allora, distinguere fra una metodologia normativa forte ed una

* Il presente scritto costituisce una versione rielaborata di una relazione presentata al II convegno nazionale della Società Italiana di Filosofia Analitica, *Filosofia e analisi filosofica. Prospettive teoriche e revisioni storiografiche*, Vercelli, 18-21 Settembre 1996.

¹ Bobbio, come è noto, ha ritenuto possibile una distinzione fra metagiurisprudenza descrittiva e metagiurisprudenza prescrittiva: la prima si limiterebbe a descrivere il modo in cui effettivamente parlano i giuristi, la seconda invece prescrive un modello ottimale di discorso giurisprudenziale; v. BOBBIO:1967a.

² Osservazioni simili, relativamente alle analisi ricostruttive rivolte alle attività degli scienziati naturali, sono fatte ad esempio da STEGMULLER:1976, pag.259: "*every metascientific rational reconstruction has not only a descriptive*

metodologia normativa debole: la prima orientata all'elaborazione di un modello di carattere marcatamente prescrittivo, la seconda incentrata su una particolare ricostruzione e concettualizzazione delle attività dei giuristi, ovviamente non neutrale e "fotografica" ma pur sempre influenzata da determinate idee di sfondo su come i giuristi dovrebbero agire³. Jori, in quest'ultimo senso, sostiene che "il modello [metodologico] considerato deve esistere ed essere effettivamente operante, ma deve essere appunto considerato anche come un modello, nei suoi rapporti normativi interni, e non solo nel modo in cui di fatto tali rapporti sono considerati dai suoi utenti"⁴. Se si accetta questa distinzione, le riflessioni contenute in questo saggio potranno essere intese come un tentativo di *metodologia giuridica normativa debole*.

Nella riflessione teorico-giuridica contemporanea, la coerenza viene in genere definita come la relazione che deve essere instaurata fra le norme dell'ordinamento, o meglio ancora fra norme appartenenti ai singoli settori di cui l'ordinamento si compone (ad esempio il diritto civile o il diritto penale), in modo che esse costituiscano un'unità (tendenzialmente) sistemica⁵. E' noto infatti che gli operatori giuridici, nelle loro attività, hanno a che fare non con norme isolate ma piuttosto con insiemi di norme, magari emanate in tempi diversi e con diversa collocazione gerarchica. I dati con cui ha a che fare il giurista, ad esempio, pur non essendo qualificabili *hard facts* o *brute facts*, hanno pur sempre bisogno di un inter-

but also a normative aspect which can at times become very prominent", ovviamente cercando di evitare tanto l'appiattimento sull'aspetto descrittivo, quanto l'esasperazione dell'aspetto normativo (STEGMULLER:1977, pag.84-85); si veda in proposito anche KUHN:1970, pag.237.

³ Riprendo questa distinzione da VILLA:1990, pag.640-644, secondo il quale vi è: "i) una *metodologia giuridica* - ma anche una *teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione - normativa debole*, volta alla ricostruzione selettiva e "mirata", e dunque orientata da norme e valori, di ciò che fanno i giuristi teorici e pratici all'interno di un dato ambito di esperienza giuridico; ii) una *metodologia giuridica* - ma anche una *teoria dell'interpretazione e della argomentazione - normativa forte*, volta alla costruzione, anche nei confronti di una prassi "recalcitrante", di un modello decisamente prescrittivo"(corsivi dell'autore).

⁴ cfr. JORI:1983, pag.198; in un senso del tutto analogo, anche MACCORMICK: 1978, pag. 13.

⁵ E' ovvio che sto usando il termine coerenza come sinonimo di coerenza normativa (*normative coherence*), senza alcuna pretesa di estendere il discorso alla coerenza narrativa (*narrative coherence*); quest'ultima può essere definita (v. ad es. MACCORMICK :1984, COMANDUCCI :1987, GIANFORMAGGIO :1988a) come un tipo di giustificazione di carattere empirico-induttivo che, nel corso dell'accertamento giurisdizionale dei fatti rilevanti per la controversia, può fungere da test di verità su questioni di fatto, relativamente alle quali non siano disponibili elementi probatori più stringenti.

Nel diritto positivo italiano sono codificati alcuni casi di ricorso alla coerenza narrativa, tanto nel processo civile quanto in quello penale. Per il processo civile si vedano l'art. 2727 c.c., che fornisce la seguente *Nozione* della prova per presunzioni: "Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignorato", e l'art. 2729 c.c. ("*Presunzioni semplici*"), al comma 1°: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti". Nel processo penale un esempio di utilizzazione del criterio di coerenza narrativa è invece l'art.192 c.p.p. ("*Valutazione della prova*"), comma 2°: "L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti".

vento ricostruttivo, di una sistemazione; secondo una terminologia ormai consolidata, l'*ordinamento* giuridico non costituisce *ipso facto* un'unità sistematica, una totalità ordinata, un *sistema*.

Questa definizione, apparentemente innocua e condivisibile, non è tuttavia priva di ambiguità; in particolare, essa non chiarisce se la coerenza sia (solo) un requisito metodologico delle attività degli operatori giuridici (per il momento poco importa se dirette a fini scientifici o applicativi), oppure sia (anche, soprattutto, soltanto?) un requisito dell'oggetto stesso di quelle attività, il diritto.

Nell'esperienza giuridica contemporanea, infatti, il principio di coerenza sembra avere almeno due facce: emerge sia dalla prospettiva della teoria del ragionamento giuridico, sia dalla prospettiva della teoria dell'*ordinamento* giuridico. E nella letteratura giuridica contemporanea entrambe le prospettive sono state analizzate, separatamente: con qualche approssimazione, credo si possa dire che la coerenza è considerata un problema (un requisito, un dato, un valore?) riguardante la struttura dell'*ordinamento* giuridico dal giuspositivismo analitico tradizionale, un problema concernente la razionalità (o meglio la ragionevolezza) del ragionamento giuridico dalle più recenti teorie dell'argomentazione giuridica, specialmente quelle di ispirazione analitica.

Con questa avvertenza, intendo svolgere alcune riflessioni in merito alla notevole evoluzione subita, soprattutto a partire dai primi anni Ottanta, dal concetto di coerenza come criterio-guida nelle attività in generale conoscitive e argomentative degli operatori giuridici. Il punto di vista adottato, dunque, sarà principalmente (anche se non esclusivamente) quello della teoria dell'argomentazione giuridica.

A questa evoluzione hanno contribuito fattori diversi, ma in qualche modo correlati: le più recenti teorie del ragionamento giuridico, il ruolo sempre più rilevante riconosciuto ai principi costituzionali nell'argomentazione giudiziale e dottrina, il superamento del cosiddetto paradigma oggettualistico in favore di un approccio al diritto che tenga conto delle complesse prassi sociali e istituzionali di riconoscimento, accettazione e uso delle norme, la complessità degli ordinamenti giuridici contemporanei.

In breve, si può dire che, se non è una novità il fatto che si parli di coerenza del diritto, è però del tutto innovativo il quadro del contenuto e dei criteri ascritti al concetto di coerenza dalle più recenti teorie dell'argomentazione giuridica: se tradizionalmente ad esempio la riconduzione a coerenza dei materiali normativi consisteva esclusivamente nell'eliminazione delle norme contraddittorie (antinomie) in modo che il sistema risultasse logicamente omogeneo, ora (anche se si possono registrare posizioni discordi) alla coerenza si riconosce un'operatività più ampia in almeno due direzioni: innanzitutto non viene più con-

siderata un criterio di ordine esclusivamente logico-formale, ma bensì contenutistico e sostanziale (in un senso che sarà più chiaro in seguito) dei materiali normativi considerati; in secondo luogo, essa opera non solo in sede di risoluzione delle antinomie, ma più in generale può avere un ruolo da giocare nelle diverse forme di argomentazione giuridica.

L'interesse dei teorici dell'argomentazione giuridica per il criterio di coerenza, inteso come criterio di controllo intersoggettivo e razionale dei discorsi vertenti su norme, è stato notevole specialmente negli ultimi venti anni. Questo, credo, a causa di una sorta di complesso di inferiorità sofferto dalla teoria della scienza giuridica nei confronti dei test di verità più forti provenienti dalle scienze naturali: se gli scienziati naturali, si dice, hanno a che fare con dati empirici, osservabili, con *hard facts*, gli operatori giuridici hanno a che fare con entità non facilmente riducibili a fatti empirici: le norme. Il peculiare - e controverso - statuto ontologico delle norme impedisce quindi agli operatori giuridici di utilizzare il criterio genuino di verità, quello dato dalla *corrispondenza* di un'affermazione (in questo caso, una affermazione vertente su norme) con uno stato di fatto, "costringendoli" a ripiegare su criteri più deboli come quello della *coerenza* o quello della *accettabilità razionale*.⁶

Per prima cosa, allora, sarà opportuno svolgere alcune brevissime osservazioni circa il fondamento epistemologico del criterio di coerenza come criterio (se non di verità) di correttezza di una affermazione, o di giustificazione di un'argomentazione, confrontandolo con i criteri provenienti da altre teorie della verità, anche per vedere se sia effettivamente giustificato quel complesso di inferiorità: secondo la già ricordata prospettiva epistemologica post-positivista, infatti, il criterio di coerenza (in una accezione da specificare) costituisce un criterio di controllo razionale dei risultati delle attività conoscitive legittimamente utilizzabile non solo nell'ambito della conoscenza giuridica, ma anche nel contesto di altre discipline, incluse in ultima analisi le scienze naturali.

Si passerà poi alla coerenza nel campo dell'esperienza giuridica: innanzitutto considererò brevemente il modo in cui il problema della coerenza è stato affrontato dal giuspositivismo analitico di stampo tradizionale, e a tal fine adotterò come paradigmatiche alcune tesi di Bobbio. In secondo luogo, cercherò di ricostruire una definizione di coerenza più sofisticata, debitrice soprattutto alle riflessioni di MacCormick e Dworkin su questo tema; sfrutterò in particolare la distinzione fra *consistency* e *coherence*, che riprendo da MacCormick, per mettere in luce l'esigenza che il ragionamento giuridico non si limiti a contemplare la sem-

⁶ In tal senso si veda ad es. AARNIO:1981, pag. 51 : "(...) *in legal dogmatics there is no place for the Tarskian concept of truth. Instead of it we must content ourselves with such 'softer' concepts as the validity and the acceptability of interpretative propositions*".

plice assenza di contraddizioni logiche (*consistency*), ma altresì ricostruisca un percorso normativo che possa "fare senso" anche a livello sostanziale e contenutistico (*coherence*).

La coerenza quindi come prescrizione metodologica nelle attività degli operatori giuridici. L'espressione "operatori giuridici", è ovvio, può essere riferita ad una categoria piuttosto ampia ed eterogenea di soggetti aventi a che fare, a vario titolo, con le norme giuridiche; fra essi potremmo indicare, in maniera non esaustiva: legislatori, giudici, giuristi positivi, teorici del diritto, funzionari dell'applicazione, burocrati, avvocati. Ognuna di queste categorie di operatori giuridici meriterebbe una trattazione specifica, che non è possibile affrontare in queste pagine⁷. In questa ricerca, per comodità e salvi casi particolari, si adatteranno come casi paradigmatici di operatori giuridici il giudice ed il giurista, il primo inteso come quell'operatore istituzionale che deve interpretare le norme per applicarle ai casi concreti, il secondo come lo studioso che interpreta le norme per fini scientifici⁸; pur avendo ruoli sociali e compiti diversi nell'organizzazione giuridica, giudici e giuristi presentano notevoli somiglianze sotto lo specifico profilo dell'interpretazione giuridica: entrambi, per onere scientifico o per obbligo istituzionale, devono argomentare a favore delle proprie scelte, ossia devono supportarle con argomenti fondati su norme giuridiche⁹. Aarnio ha proposto di chiamare questa specifica convergenza fra interpretazione giudiziale e interpretazione dottrina "epistemologically internal point of view"¹⁰. Le prassi argomentative di giudici e giuristi sono soggette a controllo pubblico e, come vedremo, il principio di coerenza è uno dei criteri per questo controllo. Questo è il senso, credo innocuo, in cui ritengo possibile accostare le due figure.

⁷ Sull'opportunità, o meglio sulla necessità di distinguere le varie forme di ragionamento giuridico, si vedano le nitide pagine di BOBBIO:1955.

⁸ Faccio presente che in queste riflessioni ho tenuto presenti soprattutto le attività di giudici e giuristi in organizzazioni giuridiche di *civil law*; credo però che esse siano valide, con pochi aggiustamenti di tiro, anche per i paesi di *common law*.

⁹ Per evitare fraintendimenti, è bene chiarire che con questa scelta non intendo suggerire che l'unica, o comunque la maggiormente preferibile, collocazione metodologica per il teorico del diritto sia la prospettiva propria di questi soggetti, e cioè quella che, con un lessico di derivazione hartiana, si può definire punto di vista interno (*internal point of view*); non intendo soffermarmi sulla diatriba fra sostenitori della collocazione "interna" e sostenitori della collocazione "esterna" del teorico del diritto, la cui soluzione fra l'altro non mi pare strettamente collegata all'ambito e agli scopi di questo saggio.

¹⁰ Cfr. AARNIO:1987, pag.10: "The scholar does not deal with the concrete cases. The content of the scholarly interpretation is the examination of typical cases. Legal dogmatics and the application of the law are, however, in a certain sense on the same side of the fence. Also the judge has to interpret the law. He clarifies the content of legal norms in order to reach the norm information mentioned above. On the other hand, the special interest of the judge is concentrated on the question what norms bind him as an authoritative part of the functioning legal machinery. In this regard, the scholar is a "bystander". He is interested in the content of the valid law in general. However, in a certain sense both the judge and the scholar have a similar internal perspective. Let us call it an epistemologically internal point of view".

Almeno fino a prova contraria.

§1: Teorie della verità e teorie del diritto

Si è detto che gran parte dell'*appeal* esercitato dal criterio di coerenza sui teorici dell'argomentazione giuridica deriva dalla possibilità che esso rappresenti un surrogato della verità per la scienza (o, più in generale, per la conoscenza) giuridica. Ma ciò non equivale a dire che non si sia sostenuta l'applicabilità di altre concezioni della verità alle proposizioni della conoscenza giuridica. Il panorama a dire il vero è piuttosto confuso, e qui si darà solo qualche breve indicazione sulle linee principali del dibattito più recente.

Nella letteratura sulle teorie della verità, si ricorre in genere ad una classificazione di massima delle varie teorie che, quantomeno per fini di semplicità espositiva, mi sembra utile qui riprodurre. Si è soliti cioè individuare alcune grandi famiglie, alle quali poi ricondurre, non sempre senza forzature, singole diramazioni teoriche. Fra queste, mi sembra che soprattutto di quattro famiglie si sia ripetutamente tentata l'applicabilità al campo della conoscenza giuridica, e precisamente: le teorie della verità come corrispondenza, le teorie della verità come coerenza, le teorie della verità come asseribilità garantita, le teorie della verità come consenso¹¹. Ovviamente, si tratta di una distinzione dogmatica che peraltro, come sarà chiaro tra breve, tende anche ad enfatizzare contrapposizioni spesso più sfumate di quanto non appaia.

La concezione della verità come *corrispondenza*, che può essere fatta risalire a Platone e Aristotele, è la più tradizionale, oltre che la più vicina al senso comune: un'affermazione è vera o falsa in base al suo accordo con la realtà, con uno stato di cose indipendente dall'affermazione stessa. Esistono moltissime versioni della teoria della verità come corrispondenza; nel nostro secolo, essa ha giocato un ruolo chiave nell'epistemologia del primo neopositivismo logico, si pensi alla c.d. teoria pittografica del linguaggio (*picture theory*) del primo Wittgenstein, alle tesi di Russell, Schlick, Carnap, Ayer. Una versione piuttosto sofisticata della teoria della verità come corrispondenza è stata riconosciuta nella cosiddetta teoria semantica della verità elaborata da Alfred Tarski, poi reinterpretata da Popper. In teoria del diritto, come vedremo tra breve, la concezione tarskiana-popperiana della verità ha riscosso un certo successo fra i sostenitori della verità come corrispondenza.

¹¹ Riprendo questa classificazione, con poche modifiche, da CELANO :1994, pag. 335ss., a cui rimando per più approfondite indicazioni bibliografiche; cfr. pure PINTORE :1996, cap. I.. Sarebbe dispersivo qui scendere troppo in dettaglio sulle peculiarità di queste teorie della verità, così come trattare altre teorie (ad es. la teoria della verità come "ridondanza") che non mi pare abbiano avuto alcuna applicazione nel campo della conoscenza giuridica.

In base alla concezione della verità come *coerenza* un'affermazione è vera se è coerente con un insieme di ulteriori affermazioni; ovviamente, questa definizione non ci dice ancora granché, almeno fino a quando non si sia data una definizione della nozione di coerenza: se essa viene definita in termini di rapporti logico-deduttivi fra gli enunciati, allora questo criterio sarà applicabile solo all'interno di sistemi deduttivi basati su assiomi; se invece la nozione di coerenza viene concepita come un più generale criterio di armonia, di ragionevolezza rispetto ad un dato universo di discorso¹², allora tale criterio si ricollega in ultima analisi a quello della asseribilità garantita, all'interno del quale svolge un ruolo centrale, come vedremo subito.

Il criterio della *asseribilità garantita* o *accettabilità razionale* consiste nel valutare l'affidabilità di una certa affermazione in base al supporto che essa riceve nel contesto di un determinato schema concettuale: le altre affermazioni appartenenti a quello schema concettuale prestano un sostegno all'asseribilità dell'affermazione in questione, non in base a passaggi logico-deduttivi ma in base a criteri più generali di ragionevolezza, di plausibilità, di coerenza interna, o anche di semplicità, di capacità esplicativa, di successo pragmatico.

Le teorie della verità come *consenso* fondano la verità di una affermazione in base alla sua capacità di riscuotere il consenso, per l'appunto, della comunità (ad esempio della comunità scientifica, oppure della comunità dei consociati); tale consenso poi, può essere qualificato in due modi diversi: può essere inteso come *consenso attuale*, effettivamente prestato dalla comunità, oppure come *consenso ideale*, che la comunità non potrebbe non prestare se il contesto della ricerca ed il dialogo stesso all'interno della comunità si svolgessero in condizioni ideali; questa seconda più diffusa accezione del consenso, se non è costretta a rimettersi al giudizio della maggioranza, tuttavia porta a considerare la verità come un ideale-limite approssimabile ma mai completamente raggiungibile, dipendendo dal verificarsi di condizioni ideali.

Le teorie della verità come coerenza, come accettabilità razionale e come consenso presentano più di una caratteristica in comune: vengono in genere proposte come teorie “deboli” della verità, in reazione alle teorie “forti” della verità come corrispondenza, viziate, si sostiene, da un improponibile realismo metafisico. Oltre a questo requisito minimo, negativo, è agevole anche notare che i criteri di verità proposti da queste teorie possono operare contemporaneamente, e infatti, specie in teoria del diritto, vengono spesso integrati

¹² In realtà è più appropriato parlare non di due accezioni (l'una più ristretta, l'altra più generale) del concetto di coerenza, ma di due concetti diversi, che per giunta non si implicano necessariamente l'un l'altro; questo punto sarà approfondito *infra*, quando si tratterà della distinzione fra *consistency* e *coherence*.

fra loro¹³. E' significativo d'altronde come molti teorici del diritto che si schierano per una teoria della verità come corrispondenza cerchino anche di conciliare tale posizione con i criteri di verità forniti dalle altre concezioni, sostenendo che la contrapposizione fra queste teorie è frutto di un equivoco: si sostiene infatti che, mentre la teoria corrispondentista fornisce una definizione (universale) di verità, le teorie coerenziali, pragmatiche, ecc., forniscono i criteri di accertamento della verità nei casi particolari.

Ma queste diverse teorie della verità sono realmente contrapposte? La contrapposizione è davvero frutto di un equivoco, oppure sarebbe un equivoco cercare di farle lavorare insieme?

§2: Verità come corrispondenza e teorie del diritto

Il sospetto a dire il vero è che l'equivoco sia causato dall'uso a volte non troppo consapevole, per così dire, che delle teorie della verità viene fatto in teoria del diritto. In quest'ultima sede è molto frequente ad esempio il ricorso alla versione tarskiana-popperiana della verità come corrispondenza. Le argomentazioni addotte da chi si rifà a questa concezione sono in genere molto simili; si può registrare anzi una netta convergenza su questi punti in particolare: l'idea di verità come corrispondenza (nella versione tarskiana) riguarderebbe, si sostiene, il *significato* di verità, mentre per quanto concerne i *criteri* per riconoscere la verità vanno benissimo concetti come la coerenza e l'accettabilità garantita¹⁴; questo perché la teoria della verità di Tarski sarebbe in grado di fornire un concetto di verità epistemologicamente neutro, di applicazione universale, che quindi può essere usato anche nell'esperienza giuridica; anzi, in quest'ultimo campo l'uso di un simile strumento epistemologico è considerato non solo possibile ma altresì necessario, per garantire il valore della certezza del diritto ed il principio di legalità: solo una immagine forte di verità come corrispondenza può, secondo questi autori, vincolare le interpretazioni degli enunciati normativi e porre limiti alla discrezionalità giudiziale.

¹³ Un esempio piuttosto significativo è rappresentato, ancora una volta, dalla teoria dell'argomentazione di Aarnio, nella quale giocano un ruolo strategico, a diversi livelli, la coerenza, l'accettabilità razionale, il consenso; v. AARNIO :1981, e anche VILLA:1988a, :1988b e :1993a, GIANFORMAGGIO :1988a.

¹⁴ V. soprattutto NIINILUOTO:1981, pag. 72-73, e NIINILUOTO:1985. Niiniluoto ha sostenuto ad esempio che la concezione semantica della verità come corrispondenza e le concezioni epistemiche della verità come coerenza e/o asseribilità garantita possono tranquillamente convivere nella scienza giuridica, sol che si effettui un'opportuna distinzione fra le argomentazioni rivolte a scoprire la verità (*truth-seeking argumentation*) e le argomentazioni convenzionalmente accettate come vere (*truth-constituting argumentation*); entrambi questi tipi di argomentazione sarebbero presenti, ad avviso di Niiniluoto, tanto nelle scienze naturali quanto nella scienza giuridica, anche se in proporzioni differenti.

Pur non essendo qui possibile scendere nei dettagli¹⁵, non si può comunque fare a meno di rilevare che il riferimento alla teoria tarskiana è meno semplice e aporetico di quanto non appaia da un'utilizzazione tanto diffusa. Innanzitutto, non è nemmeno tanto sicuro che tale teoria possa essere considerata corrispondentista a tutti gli effetti: secondo alcuni infatti, soprattutto in base all'interpretazione popperiana (molto sfruttata in teoria del diritto), la teoria di Tarski continua a presupporre l'assunto realistico secondo il quale un'affermazione è vera in virtù dell'effettivo verificarsi dello stato di cose da essa descritto¹⁶; secondo altri invece, la teoria di Tarski non si impegna nell'assunto metafisico dell'esistenza di una corrispondenza ontologica fra linguaggio e realtà, ma piuttosto si limita a chiarire il significato del termine "vero" come predicato metalinguistico di un enunciato: in quanto tale essa fornisce una definizione di verità neutra, applicabile a qualsiasi campo del sapere.¹⁷

Ci sono buone ragioni per sostenere che delle due interpretazioni (entrambe, fra l'altro, supportate da validi elementi testuali nelle opere di Tarski), la prima risulti vincolata ad una prospettiva epistemologica ormai del tutto screditata, mentre la seconda, seppure in linea di principio praticabile, sia in fin dei conti molto meno utile di quanto possa sembrare. Mi spiego.

La prima interpretazione della teoria di Tarski vuole, lo si è appena visto, che un'affermazione possa dirsi vera in virtù dell'effettivo verificarsi dello stato di cose da essa descritto. Ciò evidentemente presuppone un'immagine del mondo che possiamo indicare come realismo ontologico (o "metafisico"¹⁸), ed una immagine della conoscenza che possiamo chiamare "descrittivistica"; quest'ultima potrebbe essere definita come quella concezione epistemologica secondo cui il linguaggio della conoscenza, nella misura in cui intenda essere un linguaggio conoscitivo genuino, deve descrivere oggettivamente (almeno in ultima analisi) una realtà completamente precostituita e indipendente dal linguaggio stesso¹⁹. Da un punto di vista descrittivistico, è allora perfettamente legittimo perseguire l'oggettività in senso forte della conoscenza, tramite momenti di confronto biunivoci e tendenzialmente

¹⁵ Per un'esposizione più completa del dibattito sulla teoria di Tarski rimando a PINTORE :1996, cap. I.

¹⁶ In tal senso ad es. HESSE :1977, CELANO :1994, pag.337, e, in teoria del diritto, NIINILUOTO :1981 e NIINILUOTO :1985.

¹⁷ Si vedano MARCONI :1984, e fra i teorici del diritto, GIZBERT-STUDNICKI :1985 e soprattutto FERRAJOLI :1985 e FERRAJOLI :1989.

¹⁸ Putnam definisce il realismo metafisico come quella prospettiva "secondo la quale il mondo consiste di una certa totalità fissa di oggetti indipendenti dalla nostra mente, esiste esattamente una sola descrizione vera e completa di 'come è il mondo' e la verità comporta una relazione di corrispondenza di qualche genere tra le parole, o i segni del pensiero, e le cose esterne, o insiemi di cose esterne" ; v. PUTNAM :1981, trad.it. pag.57.

¹⁹ Riprendo questa definizione di massima del descrittivismo da VILLA:1993b, pag. 173 ss.

non controvertibili fra segmenti di linguaggio e segmenti di realtà; in altre parole, il linguaggio della conoscenza (in particolare della conoscenza scientifica) è in grado di rappresentare il mondo così com'è, in una sorta di presa d'atto o di rispecchiamento della realtà.

E' evidente il ruolo centrale che in questa immagine di conoscenza gioca l'idea della verità come corrispondenza: dato che il linguaggio conoscitivo genuino è in grado di descrivere la realtà (realtà come abbiamo detto indipendente dall'attività conoscitiva stessa), il test che permette di controllare il buon esito di questa operazione conoscitiva sarà dato per l'appunto dalla relazione di corrispondenza fra linguaggio e realtà. Ovviamente il modo di intendere questa corrispondenza fra linguaggio e realtà può essere caratterizzato in maniere diverse: si pensi ad esempio alla filosofia del linguaggio del "primo" Wittgenstein, nella quale il significato è dato dalla corrispondenza fra la struttura della proposizione e la struttura del fatto. Un altro esempio è dato da alcuni orientamenti neopositivisti influenzati dall'immagine descrittivistica della conoscenza, dai quali il rapporto di corrispondenza viene instaurato fra la realtà ed alcuni asserti scientifici "strategici", grazie ai quali "le teorie scientifiche, cioè, entrano direttamente in contatto con la realtà fattuale di cui offrono una rappresentazione ed una descrizione *fedele*".²⁰

Questa interpretazione della teoria corrispondentista, come si è detto prima, non solo è inapplicabile alla conoscenza giuridica, ma è altresì improponibile per qualsiasi altro campo del sapere, essendo stata screditata dalle acquisizioni dell'epistemologia contemporanea. Fra i cavalli di battaglia dei nuovi orientamenti epistemologici (che possiamo genericamente chiamare post-positivisti o post-analitici) è la ferma convinzione, supportata fra l'altro dalle ricostruzioni elaborate in sede di storia e sociologia della scienza, che nessuna teoria scientifica si limiti a fotografare la realtà, a prenderne atto in maniera oggettiva e neutrale, e infine a renderne conto in un linguaggio le cui proposizioni sono confrontabili, una per una, con la realtà "là fuori". Il concetto stesso di osservazione empirica, anzi, viene radicalmente problematizzato: essa non è una semplice presa d'atto ma è qualcosa di più simile ad un'interpretazione, come tale pesantemente condizionata dall'apparato teorico dello scienziato.²¹

D'altronde, che la (supposta) corrispondenza con la realtà da sola non basti a convalidare definitivamente una teoria, è tesi nota nella metascienza contemporanea; penso in

²⁰ Così VILLA:1984, pag.131 (corsivo dell'autore).

²¹ HESSE:1977, ad es., mette in evidenza l'impossibilità di distinguere nettamente la fase della costruzione teorica da quella dell'osservazione empirica: esse si influenzano a vicenda in modo che non sempre è chiaro cosa venga prima e cosa dopo, dove finisca l'una e dove cominci l'altra; v. VILLA:1984, tutto il capitolo IV, per una ricostruzione di questo superamento dell'immagine puramente imitativa delle teorie scientifiche; *ivi*, anche ricchi riferimenti bibliografici.

particolare a quella che Quine, uno dei più duri avversari dei "dogmi dell'empirismo", ha definito *underdetermination thesis*: possono essere elaborati, si sostiene, più schemi teorici che contemporaneamente riescano a rendere conto di un medesimo segmento di esperienza e siano tutti quanti dotati di un (più o meno equipollente) supporto empirico²². In queste, tutt'altro che infrequenti, situazioni di "sottodeterminazione" non può essere certamente la corrispondenza con i fatti ad assicurare di per se stessa la "verità" di una teoria e la sua preferibilità rispetto alle altre: entrano in gioco piuttosto, e con tutta evidenza, criteri di controllabilità intersoggettiva mutuati dalle concezioni epistemiche e pragmatiche della verità, come la chiarezza, la semplicità, l'utilità, la coerenza.²³

In questa prospettiva, le teorie scientifiche sono concepite come sistemi olistici che, lungi dal rappresentare oggettivamente la realtà, si appoggiano a dati empirici solo in determinati punti strategici: non rappresentano i dati ma tengono conto dei dati²⁴. Le descrizioni della realtà elaborate dalla scienza non possono essere giudicate sulla base del loro valore di verità o di fedeltà imitativa nei confronti dei fatti ma, ad es., per la loro adeguatezza nel costruirne una possibile (utile, chiara, elegante, coerente...) ricostruzione²⁵. In sintesi, non è possibile uscire dallo schema teorico di riferimento per andare a confrontare in maniera oggettiva e imparziale la propria teoria con la realtà esterna, se non altro perché quella realtà non è mai completamente pre-interpretata, illibata rispetto all'impianto teorico che si vuole mettere alla prova.²⁶

Ovviamente questo non equivale a negare l'esistenza della realtà, o di dati empirici su cui esercitare la ricerca scientifica; al contrario, è ben possibile sostenere da una prospettiva post-positivista un realismo - non ingenuo ma - critico²⁷. Si vuole mettere in evidenza, cioè, come la controllabilità intersoggettiva di una teoria scientifica si fondi su una varietà di criteri, fra i quali ovviamente c'è anche quello del supporto empirico della teoria, fermo re-

²² Cfr. anche PUTNAM :1981, trad.it. pag.82 : "Non soltanto ci può essere una corrispondenza tra gli oggetti e quelle che noi consideriamo teorie incompatibili le une con le altre (...), ma, anche se fissiamo la teoria e gli oggetti, vi sono comunque infiniti modi *diversi* - se il numero degli oggetti è infinito - in cui gli stessi oggetti si possono usare per fare un modello per una data teoria" (corsivi dell'autore).

²³ Osservazioni molto simili a quelle del testo in GARGANI:1985, pag.66-68.

²⁴ cfr. DI ROBILANT:1983, pag.62.

²⁵ Così ad es. VILLA:1984, pag.128-133; per una critica della metafora del rispecchiamento vedi, per tutti, BUNGE:1974, pag.83-84, DI ROBILANT:1983 e soprattutto RORTY:1980

²⁶ V. PUTNAM :1981, cap.III ; cfr. inoltre VILLA:1990, pag.649: "non si può mai dare - nemmeno per alcuni punti specifici della 'rete teorica' - un rapporto di corrispondenza fra asserzioni teoriche e realtà, per la semplice ragione che *la realtà* (o, meglio, quella singola porzione di essa che è oggetto di indagine) *di cui parlano le teorie è sempre l'esito di una ricostruzione interpretativa prodotta a partire dallo schema concettuale che fa da cornice alla teoria sulla quale si sta lavorando*" (corsivi dell'autore); ivi anche riferimenti bibliografici.

²⁷ La contrapposizione realismo critico/realismo ingenuo o imitativo è ripresa da DI ROBILANT:1983.

stando che 1) la corroborazione empirica non si estende a tutta la teoria ma solo a determinati punti strategici, 2) la scelta dei dati rilevanti è fortemente condizionata dall'impianto teorico generale, che è a sua volta tenuto insieme da fattori di diversa natura (e non, ad esempio, da soli passaggi logico-formali), 3) i dati empirici selezionati non vengono osservati in maniera neutra ma vengono interpretati in modo che si inseriscano armoniosamente nell'impianto preesistente.

A queste osservazioni si possono aggiungere, su un piano filosofico più generale, alcune implicazioni che sono state tratte dal pensiero del secondo Wittgenstein in merito al rapporto fra linguaggio e realtà; come è noto, nella fase più matura del suo pensiero Wittgenstein ha preso decisamente le distanze da quella immagine del linguaggio, da lui stesso in un primo tempo abbracciata, in base alla quale si dà un rispecchiamento fra le proposizioni significanti e gli accadimenti materiali; uno dei principali insegnamenti che la filosofia post-analitica ha tratto dal pensiero del secondo Wittgenstein è consistito proprio nello svelare questa "strategia di duplicazione" che si nasconde dietro le teorie della verità come corrispondenza, in base alla quale per definire la verità si separa un enunciato dalle sue condizioni di verità; la tesi di fondo degli orientamenti post-analitici è, invece, che noi non abbiamo a che fare con i fatti da un lato e le proposizioni dall'altro, ma piuttosto "gli enunciati ritenuti veri (...) sono *i veri e propri fatti stessi con i quali noi abbiamo a che fare*. (...) Il vero è perciò relativo ad un linguaggio e non già alla relazione che un enunciato intratterrebbe con un fatto, realtà o mondo non interpretati. Il linguaggio è perciò il teatro dove il gioco del vero e del falso viene giocato".²⁸

Questo dovrebbe bastare a mostrare che, da una prospettiva post-positivista, la teoria della verità di Tarski, nella misura in cui presupponga qualche forma di realismo metafisico, risulti screditata e di dubbia applicabilità a qualsiasi campo del sapere.

Queste difficoltà d'altronde non sono sfuggite ad altri autori che, considerando comunque irrinunciabile l'idea della verità come corrispondenza, ne hanno proposto versioni più sofisticate. Penso soprattutto a Ferrajoli, un autore che, impegnato in un'appassionata difesa dei valori del garantismo e della certezza delle norme penali, ha applicato questo modello per l'appunto al campo più specifico del diritto penale e processuale penale²⁹; preoccupazione dell'autore è che sia limitata la discrezionalità dei giudici, e poiché questi ultimi sono soggetti alla legge ("principio di mera legalità"), tale fine può essere perseguito principalmente richiedendo al legislatore la tassatività e la determinatezza empirica delle

²⁸Così GARGANI:1991, pag.135-137 (corsivi dell'autore).

²⁹Si vedano in proposito FERRAJOLI:1985, pag.412-413, e soprattutto FERRAJOLI:1989, pag.40-41.

previsioni legali ("principio di stretta legalità")³⁰; Ferrajoli in tal modo instaura una necessaria relazione fra garantismo e concezione semantica della verità.

Ferrajoli ovviamente sa bene che "il modello illuministico della perfetta 'corrispondenza' tra previsioni legali e accadimenti concreti e del giudizio come applicazione meccanica della legge è un'ingenuità filosofica viziata da realismo metafisico"³¹; d'altronde egli dichiara di non volersi ispirare ad una concezione ingenuamente realistica (o neopositivista) della verità, ma a quella - più sofisticata - elaborata da Tarski e poi ripresa da Popper della verità come principio regolativo, come ideale-limite a cui le teorie scientifiche (o le decisioni giudiziarie) devono comunque tendere ed in base al quale queste possono essere definite vere o false. Tale concezione semantica della verità ha, secondo Ferrajoli, il pregio di essere epistemologicamente neutra: non solo si applica a tutti i campi dello scibile, e quindi anche (soprattutto?) al diritto, ma per di più è compatibile con la concezione epistemica della verità come coerenza o asseribilità garantita: la prima costituirebbe il significato della nozione di verità, mentre la seconda i criteri di uso della verità. Questa definizione infatti "non si impegna (...) nell'assunto metafisico della corrispondenza ontologica tra le tesi di cui è predicata la verità e la realtà di cui esse parlano, ma si limita a elucidare in maniera univoca e precisa il significato del termine 'vero' quale predicato metalinguistico di un enunciato".³²

La separazione della definizione tarskiana della verità dal realismo ontologico risulta più chiara se si accosta al problema della definizione della verità e a quello dei criteri per attingere alla stessa l'ulteriore profilo, spesso sottaciuto, della prospettiva ontologica adottata o quantomeno presupposta.³³

Ferrajoli allora accoglie una seconda possibile interpretazione della teoria della verità di Tarski, che si assume non viziata da realismo ontologico, e fa conseguentemente notare che essa non riguarda il rapporto fra enunciati e fatti, bensì il rapporto fra enunciati del linguaggio-oggetto ed enunciati del metalinguaggio: in ultima analisi quindi la verità è sempre

³⁰Ferrajoli formula la distinzione - del tutto condivisibile - fra mera legalità e stretta legalità in ΔERRAJOLI:1985, pag.406-415, e FERRAJOLI:1989, pag.6-8.

³¹ Così FERRAJOLI:1989, pag.19.

³² *ibidem*, pag.22.

³³ cfr. PINTORE :1996, pag.34ss.: "Invero, accanto al problema *semantico* della definizione della nozione di verità e al problema *epistemologico* delle fonti e dei criteri della conoscenza, v'è il problema che si potrebbe chiamare *ontologico*, o più latamente metafisico (o più intensamente metafisico degli altri), di stabilire se la verità consista in un rapporto tra parole e cose o in qualcosa d'altro" (corsivi dell'autrice).

Pintore rileva inoltre che, analizzando la teoria di Tarski alla luce di questi tre profili, essa appare piuttosto coerente con un'ontologia realista, per quanto in astratto non sia illegittimo sfruttarla anche nel contesto di metafisiche diverse. Questo punto mi pare importante, e cerco di trarne alcune implicazioni più avanti nel testo.

interna al linguaggio, non diversamente in ultima analisi da come afferma l'epistemologia post-positivista.³⁴

Ora, ammesso che questa interpretazione di Tarski sia corretta (cosa come abbiamo visto non del tutto certa), e ammesso che la teoria tarskiana possa essere correttamente applicata anche al di fuori dell'ambito per il quale era stata originariamente concepita, cioè quello dei linguaggi formalizzati, resta pur sempre una domanda di fondo: a cosa serve una simile definizione della verità? L'impressione infatti è che il tentativo - concettualmente legittimo - di separare la definizione tarskiana dall'ontologia realista produca il risultato di indebolire la definizione stessa fino a renderla quasi tautologica. Una simile definizione infatti resta del tutto vuota fino a quando non si siano determinati i *criteri* per accertare la verità³⁵, criteri che possono anche essere indicati nella coerenza, nell'asseribilità garantita, nel consenso (variamente combinati fra loro), e che possono senz'altro essere diversi nelle diverse discipline; questo pluralismo d'altronde deve essere inquadrato in un'atmosfera non di isolamento ma di comunicazione fra le diverse discipline, tale che la metodologia impiegata in un campo di ricerca può servire da stimolo e da modello analogico per le indagini su altri campi di ricerca.³⁶

In altri termini: se Ferrajoli di sicuro *non* merita la critica di essere rimasto ancorato ad una improponibile prospettiva corrispondentista (nel senso di una ingenua corrispondenza fra il linguaggio ed una realtà "altra")³⁷, non si può però fare a meno di notare che l'attenzione che dedica al problema della definizione della verità (una definizione in fin dei conti poco più che tautologica, una riformulazione in termini rigorosi del concetto intuitivo

³⁴ Cfr. anche FERRAJOLI :1985, pag.422, "Spesso, nella polemica post-positivista, si assume come comodo bersaglio il realismo gnoseologico volgare comune al primo neopositivismo logico, che concepì la verità come 'corrispondenza' di tipo ontologico, metafisico tra parole e fatti (...). Ho l'impressione che molti antiverificazionisti, negando insieme all'idea metafisica della verità come corrispondenza 'oggettiva' o 'assoluta' anche la possibilità di acquisire verità sia pure relative, approssimative e sempre condizionate dalla lingua impiegata, siano rimasti i soli a prendere sul serio quelle ingenuità epistemologiche."

³⁵ V. PUTNAM :1992, pag.17, "dire che la verità è 'corrispondenza alla realtà' non è falso, bensì *vuoto*, finché non viene detto nulla su ciò che è la 'corrispondenza'. Se si suppone che la 'corrispondenza' sia totalmente indipendente dai modi in cui confermiamo le affermazioni che facciamo (...), allora la corrispondenza è un qualcosa di occulto, e parimenti occulta è la nostra presunta comprensione di essa"; in teoria del diritto una posizione sostanzialmente analoga è stata difesa ad es. da GITZBERT-STUDNICKI :1985, e da FERRUA :1993.

³⁶ MacCormick a questo proposito rileva che il ragionamento giuridico rappresenta probabilmente l'unica forma di ragionamento pubblico, ragion per cui può rappresentare un utile punto di riferimento anche per altre forme di argomentazione (v. MACCORMICK:1978, pag.7); si veda inoltre VILLA:1984, cap.V, che porta l'esempio di diversi filosofi della scienza (Toulmin, Kuhn, Polanyi, Popper, Rescher, Lakatos) che hanno considerato l'argomentazione giuridica (in alcune delle sue possibili applicazioni) come *analogue model* per la meta-scienza.

³⁷ Questa è ad es. la critica rivolta a Ferrajoli da VILLA :1993a.

di verità) è eccessiva, se rapportata al contesto di una pratica essenzialmente argomentativa come quella giuridica. Ferrajoli finisce per attribuire un'importanza forse esagerata al problema della definizione della verità, problema tutto sommato marginale rispetto a quello ben più importante - soprattutto per un garantista - dei criteri di accertamento della stessa.

§3: Il criterio di coerenza nell'esperienza giuridica

Passiamo quindi a svolgere alcune considerazioni sul ruolo che il criterio di coerenza è chiamato a svolgere nell'esperienza giuridica.

Come premesso, è necessario fare alcune precisazioni.

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la coerenza sia (o debba essere) un requisito della argomentazione giuridica oppure dell'oggetto di essa. Un modo diverso e forse più rigoroso di formulare lo stesso problema potrebbe essere: il concetto di coerenza va trattato in sede di teoria dell'interpretazione (e dell'argomentazione) giuridica, oppure in sede di teoria dell'ordinamento giuridico?

Probabilmente il modo più proficuo di rispondere alla domanda consiste nel considerare la problematica come rilevante allo stesso tempo sia dal punto di vista della teoria del diritto, sia da quello della teoria dell'interpretazione e dell'argomentazione giuridica. In tal senso, si può sostenere in linea generale che la coerenza, come prescrizione metodologica riguardante l'argomentazione giuridica, trovi il suo fondamento non solo nei principi dell'argomentazione razionale, ma anche in principi giuridici.

Questa affermazione ovviamente non va confusa con la tesi, di sapore veteropositivista, che il diritto positivo è coerente per definizione e i giuristi possono (e devono) limitarsi a descriverlo in maniera oggettiva e neutrale. Ciò che intendo sostenere è l'esatto contrario: la coerenza non come realtà *ipso facto* operante nell'ordinamento giuridico, ma come valore da perseguire in quanto prescritto dall'ordinamento stesso, non dato *de jure condito*, ma prescrizione *de jure condendo*.³⁸ Le organizzazioni giuridiche contemporanee sono caratterizzate, di fatto, da un'incoerenza che potremmo definire strutturale. Per questo fenomeno la filosofia politica, la filosofia del diritto e la sociologia del diritto hanno proposto più spiegazioni³⁹. Una potrebbe essere che, a differenza degli stati di diritto liberali-ottocenteschi caratterizzati dall'omogeneità della classe politica detentrici dei poteri istituzionali, nelle democrazie occidentali contemporanee è proprio all'interno dei poteri istituzionali (soprattutto il potere legislativo e il potere giudiziario) che esplodono i conflitti sociali e ideologici; a ciò si

³⁸ Sulla coerenza come virtù giuridica per eccellenza vedi BOBBIO :1954.

³⁹ Molto interessante ad esempio l'analisi di ZAGREBELSKY:1992, spec. cap. II.

aggiungano (ma spesso è un rapporto causa-effetto) l'inflazione legislativa, la molteplicità delle funzioni richieste allo stato sociale, la pluralità delle fonti normative, l'inefficacia dei controlli sui pubblici poteri. La produzione normativa degli stati contemporanei risulta giocoforza contraddittoria, molto al di là della quota fisiologica di imperfezione (lacunosità, incoerenza, ...) di qualsiasi prodotto umano. Ma è proprio su questo piano che la teoria del diritto e la teoria dell'interpretazione giuridica devono sottolineare l'importanza delle moderne costituzioni rigide: è proprio a partire da esse che si fonda la possibilità di vincolare, unificare su un piano contenutistico, su una convergenza di principio le possibili interpretazioni e applicazioni di materiali normativi tanto eterogenei.⁴⁰

Quindi, l'operatore del diritto è chiamato a svolgere un ruolo tutt'altro che passivo nei confronti dei materiali normativi che utilizza nelle sue attività. Le norme dell'ordinamento giuridico che l'operatore può assumere *prima facie* come rilevanti per la soluzione di un problema giuridico possono essere, e di fatto lo sono spesso, incoerenti; ma in sede di argomentazione giuridica (cioè in sede di giustificazione di una decisione giuridica, di una scelta interpretativa) egli ha l'onere di legare in maniera coerente i materiali normativi di cui si serve, e questo per due motivi: innanzitutto perché la coerenza (come si è visto sopra) è un requisito generale di razionalità e di controllabilità intersoggettiva (o, se si vuole, un criterio di verità) delle argomentazioni stesse, in secondo luogo perché questa prescrizione può essere rintracciata nel diritto stesso. Nell'ordinamento giuridico italiano non credo sia eccessivamente problematico rinvenire la ricezione normativa del valore della coerenza; la Corte Costituzionale, in particolare, ha inteso il valore della coerenza come specificazione del principio di uguaglianza *ex art. 3* della Costituzione.⁴¹

Probabilmente, è proprio il mancato apprezzamento dei principi costituzionali, e del loro rilievo in sede di argomentazione e interpretazione, a rendere inadeguato l'approccio tipicamente giuspositivista al problema della coerenza. Valga per tutti l'esempio di Bobbio.

§3.1 Un approccio tradizionale: Bobbio

⁴⁰ Zagrebelsky (*ibid.*, pag.47), in maniera del tutto condivisibile, parla a questo proposito del "compito unificatore della Costituzione"; una posizione del tutto in sintonia con quella sopra riportata è poi senza dubbio quella di Ferrajoli, soprattutto negli scritti più recenti; v. FERRAJOLI:1989, ad es. pag.909-922, e FERRAJOLI:1993a.

⁴¹ Si veda in tal senso Corte Cost. 204/82: "Valore essenziale dell'ordinamento giuridico è la coerenza delle parti di cui si compone, che trova espressione nel principio di eguaglianza di trattamento tra eguali posizioni sancito dall'art. 3 Cost.", in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1982, parte I, vol. II, pag. 2146-2161. Per il collegamento fra il principio di coerenza e il criterio di giustizia formale che impone di trattare i casi uguali in maniera uguale nel tempo e nello spazio vedi anche SCHAUER:1987, pag.596, AARNIO:1987, pag.198ss., ZACCARIA:1995, PINTORE:1996, pag.167.

Bobbio ha dedicato spesso la sua attenzione ai problemi della coerenza e della completezza dell'ordinamento giuridico, ponendo esplicitamente la risoluzione di tali problemi a carico dei giuristi.

E' interessante d'altronde notare, nel pensiero di Bobbio circa l'effettiva dimensione dell'attività dei giuristi, una certa oscillazione fra un modello decisamente prescrittivo di scienza da applicare alla giurisprudenza, ed una riproduzione piuttosto realistica di ciò che effettivamente fanno i giuristi.

In particolare, Bobbio da una parte avanza la famosa tesi che la scienza giuridica ha come oggetto l'analisi del linguaggio prescrittivo del legislatore, ed in tal senso si può parlare - anche se Bobbio non lo fa espressamente - del discorso giurisprudenziale come di un meta-linguaggio avente ad oggetto il discorso del legislatore; questo meta-linguaggio, poi, per avere dignità di discorso scientifico, deve essere costruito in forma rigorosa: il rigore della forma è per Bobbio (almeno in questa fase del suo pensiero) condizione non solo necessaria ma anche sufficiente per la scientificità del discorso.⁴²

Fin qui l'aspetto prescrittivo, e per espressa ammissione ideologicamente orientato, della meta-giurisprudenza di Bobbio. Ma quest'aspetto, come è stato notato⁴³, non va molto d'accordo con gli altri compiti che Bobbio assegna ai giuristi, compiti che fra l'altro riproducono abbastanza fedelmente le attività di fatto svolte dai giuristi. Tali compiti consistono fondamentalmente nella "purificazione" del linguaggio legislativo (cioè: fornire definizioni esatte e precise dei termini utilizzati dal legislatore), nel suo "completamento" (cioè: colmare le lacune lasciate dal legislatore), nel suo "ordinamento" (cioè: ridurlo a coerenza).⁴⁴

Come è evidente, ponendo in essere tutte queste attività i giuristi non si limitano a descrivere il linguaggio del legislatore, bensì lo trasformano; la conclusione è che Bobbio stesso dimostra, probabilmente contro le sue proprie intenzioni, che giurisprudenza e linguaggio legislativo non si pongono in un rapporto meta-linguaggio/linguaggio oggetto, ma piuttosto sono due discorsi che tendono a confondersi fra loro.

Veniamo al punto che più ci interessa. Il punto di partenza delle operazioni dei giuristi è il linguaggio legislativo. Questo linguaggio viene trasformato dai giuristi, i quali in tal modo costruiscono il sistema giuridico. Si tratta ora di vedere quali siano queste operazioni.

⁴² Queste tesi appartengono in maniera maggiormente marcata agli scritti bobbiani degli anni '50, in particolar modo BOBBIO:1950a, pag. 202 ss. e 213 ss., e BOBBIO:1950b.

⁴³ E' stato soprattutto Guastini a mettere in evidenza questa contraddizione nella teoria di Bobbio: v. ad es. GUASTINI:1987, pag. 193.

⁴⁴ v. BOBBIO:1950b, pag.351 ss.

Bobbio, si è visto, le individua nelle tradizionali attività di interpretazione della legge, e soprattutto di integrazione delle lacune e di risoluzione delle antinomie; soprattutto quest'ultimo tipo di operazioni è messo da Bobbio in stretta correlazione con il principio di coerenza: il sistema giuridico è coerente se vengono espunte le antinomie che esso contiene. D'altronde, la certezza del diritto non è meno importante della sua coerenza, ragion per cui le antinomie giuridiche non possono essere risolte arbitrariamente: l'interprete si deve servire di criteri certi e prestabiliti che rendano comunque prevedibile il modo in cui l'antinomia sarà risolta.

I tradizionali criteri cui far ricorso nella risoluzione delle antinomie sono tre: il criterio gerarchico (*lex superior derogat inferiori*), il criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*), il criterio di specialità (*lex specialis derogat generali*)⁴⁵. Non credo sia necessario scendere particolarmente in dettaglio in merito al contenuto di questi criteri, che d'altronde fanno parte del patrimonio dei giuristi di quasi tutti, credo, gli ordinamenti giuridici moderni. Sarà sufficiente notare (cosa che fra l'altro fa lo stesso Bobbio) che : innanzitutto l'interprete nell'applicazione di questi criteri si basa su elementi (il tempo in cui sono state emanate le due norme antinomiche, le autorità che le hanno emanate, la materia regolata) che prescindono completamente da una valutazione "qualitativa" del contenuto delle norme in contrasto: non sono criteri di giustizia ma criteri di certezza delle scelte dell'interprete⁴⁶; in secondo luogo, questi criteri non sono sempre risolutivi, perché per alcuni particolari - ma non infrequenti⁴⁷ - casi di contrasti normativi i criteri stessi per risolvere il contrasto conliggono a loro volta (ad es. : conflitto fra criterio cronologico e gerarchico, fra criterio di specialità e cronologico, fra criterio gerarchico e di specialità): in questi casi, ammette Bobbio, l'interprete non ha altro vincolo che il suo senso di giustizia.⁴⁸

Probabilmente Bobbio adotta un concetto di coerenza troppo restrittivo; di certo esso si inserisce in un modello di interpretazione e applicazione del diritto ispirato a valori tutt'altro che disprezzabili (la certezza del diritto, la divisione dei poteri); l'impressione però

⁴⁵ Si vedano BOBBIO:1960, pag. 217 ss., BOBBIO:1967b. Come è noto questi tre criteri, almeno nel diritto italiano, non sono solo massime di esperienza ma sono recepiti in norme giuridiche : il criterio gerarchico si ricava dal combinato disposto degli artt. 134 e 136¹ Cost. e 4¹ preleggi ; il criterio cronologico dall'art. 15 preleggi ; il criterio di specialità è riconosciuto ogniqualvolta una norma contenga l'espressione "salve leggi speciali", o altra simile.

⁴⁶ Ovviamente, almeno nella prospettiva di un giuspositivista legalista, le due cose coincidono: un ordinamento giuridico è tanto più giusto quanto più è certo e prevedibile il modo in cui verranno tutelati i rapporti giuridici.

⁴⁷ Il caso più eclatante e più frequente di conflitto fra criterio di specialità e criterio di gerarchia si ha infatti nell'ipotesi di contrasto tra una norma di legge ed una norma costituzionale.

⁴⁸ Così conclude BOBBIO:1967b, pag.118.

è che si tratti di un modello forse più adatto al funzionamento dello Stato di diritto liberale, cioè il modello di ordinamento giuridico vigente a cavallo fra Ottocento e prima metà del Novecento, che a quello dei contemporanei Stati costituzionali⁴⁹. In altre parole, i criteri a cui fa riferimento Bobbio sono adatti per lo più (e non sempre, come si è visto sopra) ad assicurare la compatibilità, la non contraddittorietà, la *consistency* di un ragionamento giuridico allorché esso prenda in considerazione norme antinomiche, ma non la sua armonia sostanziale, la sua *coherence*, rispetto ai diversi materiali normativi (primi fra tutti i principi costituzionali) rilevanti per una determinata fattispecie.⁵⁰

Abbiamo bisogno quindi di una diversa definizione di coerenza, e a questo proposito torna utile la nozione di *normative coherence* elaborata da MacCormick.

§3.2: La coerenza in MacCormick (e in Dworkin)

Come è noto, MacCormick ha distinto fra *consistency* e *coherence* di un ragionamento⁵¹: la prima ricorre quando nel ragionamento, espresso in una concatenazione di proposizioni (nel nostro caso: proposizioni vertenti su norme), è soddisfatto il principio logico di non contraddizione, di modo che ogni singola proposizione non contraddica le altre e la loro concatenazione; la *coherence* invece appartiene ad un complesso di proposizioni che, nella loro concatenazione, risultano armoniche in quanto soddisfano o realizzano o comunque esprimano un principio comune più generale. Applicando questa distinzione al ragionamento giuridico, si può dire che fra più proposizioni normative o fra più norme usate come ba-

⁴⁹ Prendo la distinzione fra Stato di diritto e Stato costituzionale da ZAGREBELSKY:1992, spec. cap. II. Nella ricostruzione di questo autore, lo Stato di diritto è caratterizzato dalla supremazia della legge fra le fonti del diritto, lo Stato costituzionale dalla supremazia della costituzione; nel primo il legislatore è onnipotente, e la legge (soprattutto se ordinata in un Codice) è autosufficiente: lo studioso (non a caso chiamato "dogmatico") deve solo descriverla, il giudice deve applicarla con un semplice ragionamento sillogistico; nel secondo il legislatore ha dei vincoli sostanziali da rispettare, e la legge deve essere interpretata e applicata nel rispetto di quei vincoli. Mi sembra che Bobbio si trovi in qualche modo a cavallo tra queste due concezioni: se da una parte offre un'immagine sofisticata ed elaborata dello Stato di diritto, dall'altra (parlo degli scritti degli anni '50-'60) non mostra tuttavia di apprezzare in pieno la portata innovativa dello Stato costituzionale.

⁵⁰ Cfr. anche WINTGENS :1993, pag.483, 487.

⁵¹ E' bene fare qualche precisazione terminologica. I traduttori italiani (Paolo Comanducci e, in seguito, Massimo La Torre) hanno reso i due termini *consistency* e *coherence* usati da MacCormick *rispettivamente* con "coerenza" e "congruenza"; in questo saggio, anche per non dover sovvertire la terminologia usata nei precedenti paragrafi, si preferirà tradurre *consistency* con "non contraddizione" o "compatibilità", *coherence* con "coerenza". Per quanto riguarda Dworkin, poi, si noti come, per designare la coerenza, egli usi quasi esclusivamente il termine *consistency* (associato poi in *Law's Empire* al concetto di *integrity*); anche in questo caso sarà meglio discostarsi dalla scelta del traduttore italiano (Lorenza Caracciolo di San Vito), che ha usato "consistenza", e impiegare "coerenza", sia per rendere meglio il pensiero di Dworkin sia per ragioni di continuità terminologica col resto del saggio.

se di un'argomentazione giuridica (poco importa adesso se l'argomentazione abbia una valenza scientifica o applicativa) si dà un rapporto di *consistency* se esse non si contraddicono tra loro, mentre si dà un rapporto di *coherence* se la loro concatenazione esprime un comune significato in senso sostanziale.

A differenza della *consistency*, dunque, che può essere considerata una proprietà sintattica riconducibile alla struttura interna del discorso, il requisito di *coherence* richiede non (solo) che le proposizioni di un ragionamento, o da un altro punto di vista le norme richiamate nell'argomentazione giuridica, non si contraddicano, ma bensì che esse si integrino in maniera armonica, acquistino nel loro complesso un particolare contenuto di significato in base al riferimento ad un principio, o ad un insieme di principi, che possa essere il comune fondamento per quelle norme; l'apprezzamento di questo significato comune non è quindi dato dalla corrispondenza alla realtà ma dalla realizzazione di uno o più principi comuni, e dall'assenza di contrasti con altri principi rilevanti: è quindi riconducibile ad un rapporto tra più discorsi.⁵²

Consistency e *coherence* non stanno in una relazione biunivoca, non si implicano a vicenda necessariamente; ad esempio, il percorso normativo adottato in un'argomentazione o in una decisione può non presentare contraddizioni logiche, ma ciò non assicura che esso sia coerente nel senso visto sopra; MacCormick porta come esempio di legislazione non coerente lo stabilire limiti di velocità diversi per automobili di colore diverso: tale disparità di trattamento non sembra giustificata dalla realizzazione di un principio comune, anche se non si può dire che la normativa sia logicamente contraddittoria. Un altro esempio, questa volta non immaginario, lo troviamo nella giurisprudenza amministrativa: in un concorso di trasferimento per notai era stata inclusa fra i criteri di massima per la valutazione dei titoli l'assegnazione di due punti per benemerienze militari; il Consiglio di Stato dichiarò questa previsione illegittima, non rilevando alcun nesso di congruenza fra le benemerienze militari e l'apprezzamento della professionalità del notaio (pur non potendosi affermare che le due cose fossero logicamente contraddittorie).⁵³

Al contrario, però, si ritiene generalmente che la *consistency* sia un presupposto necessario (*preliminary step*) di *coherence*: è possibile che, nel corso dell'attività interpretativa, il giurista individui una "base enunciativa"⁵⁴ contenente dati *prima facie* logicamente contradditto-

⁵² v. MACCORMICK:1984, pag.339-341 della trad. it.; in proposito vedi VILLA:1988b, pag.570-571, PARODI:1990, pag.101ss.

⁵³ C.S., VI, 26 Ottobre 1960, n.859. Per questo e altri esempi di *coherence* nella giurisprudenza amministrativa v. PARODI:1990, pag.101-107.

⁵⁴ Cfr. GUASTINI:1986, pag.175, "La sua [del giurista] prima operazione consiste nel ritagliare, all'interno del discorso legislativo, una serie finita di enunciati rilevanti, che costituiranno poi l'oggetto della sua indagine.

ri, e riesca poi a renderli coerenti anche in senso sostanziale, ma in questo caso una delle prime operazioni consisterà proprio nella rimozione delle *inconsistencies* fra i dati rilevanti ; per inciso, ciò potrà avvenire o su un terreno strettamente interpretativo (non viene toccato il discorso legislativo ma solo il significato ad esso attribuito), oppure modificando la stessa base enunciativa (in una sorta di abrogazione fittizia effettuata dal giurista)⁵⁵. E' in questo senso che si sostiene che la non contraddittorietà sia una condizione necessaria, anche se non sufficiente, della coerenza.⁵⁶

Quindi, *coherence* come rapporto di congruenza fra i passaggi della catena normativa adottata in una argomentazione giuridica, rapporto tale che le norme inserite in questa catena esprimano un comune significato non solo come insieme, ma anche come realizzazione di un comune principio superiore.

E' evidente che si tratta di un concetto dai contorni un po' sfuggenti, che è spesso più facile definire solo in negativo, anche se alcuni autori si sono impegnati in operazioni di disarticolazione analitica piuttosto interessanti (anche se non saprei dire quanto effettivamente riuscite)⁵⁷. Si noti inoltre che gli autori che affrontano il problema della coerenza normativa spesso non separano debitamente due livelli concettuali che a mio parere devono restare distinti : quello della coerenza argomentativa e quello della coerenza del sistema, del diritto oggettivo⁵⁸ ; per quanto nel campo del diritto questi due livelli tendano ad interagire, si tratta purtuttavia di due livelli di discorso diversi, che portano problematiche diverse. Un esempio può essere quello (che abbiamo appena visto) del rapporto fra *consistency* e *coherence*, se stiano in corrispondenza biunivoca o meno. Bene, se il quesito è riferito alla coerenza argomentativa, la risposta non può che essere nel senso che la *coherence* presuppone sempre la *consistency*, come ho cercato di mostrare poco sopra. Se invece ci si riferisce alla coerenza del diritto oggettivo, la risposta è diversa : si può notare infatti che un diritto coerente può tollerare una quota fisiologica di *inconsistencies*, fino a quando ovviamente la quantità e la col-

Mediante questa operazione, il giurista determina ciò che io propongo di chiamare una 'base enunciativa'. Siffatta delimitazione dell'oggetto di indagine è, necessariamente, frutto di una prima sommaria interpretazione del discorso legislativo : frutto, diciamo, di una interpretazione superficiale 'a prima vista'."

⁵⁵ *ibidem*, pag.181-185.

⁵⁶ MacCormick a dire il vero non è molto chiaro sul punto, anzi sembra tendere a dissociare nettamente le due nozioni anche nel senso che un ragionamento può essere coerente pur contenendo delle contraddizioni (v. MACCORMICK:1984, pag.337 della trad. it.); l'opinione prevalente però è nel senso che la *consistency* sia un presupposto necessario di *coherence*; v. ad es. AARNIO :1987, pag.199ss., PECZENIK:1989, pag.158ss., ALEXY-PECZENIK:1990, pag.130, WINTGENS :1993, pag.484ss.

⁵⁷ cfr. ad es. PECZENIK:1989, ALEXY-PECZENIK:1990.

⁵⁸ Il caso più eclatante è sicuramente rappresentato da Dworkin (su cui si tornerà *infra*), ma anche Alexy e Peczenik sembrano passare disinvoltamente da un livello all'altro ; cfr. PINTORE :1996, pag.173.

locazione gerarchica di queste ultime non finisca per retroagire - compromettendola - sulla *coherence* come qualità complessiva del sistema.⁵⁹

Qui di seguito metterò in luce alcuni peculiari aspetti della coerenza nella giustificazione giuridica.

Innanzitutto, coerenza rispetto a cosa? A questa domanda si è, in parte, già risposto: la coerenza va valutata in base all'accordo e all'assenza di contrasti con principi superiori; questi ultimi poi possono essere presi in considerazione a diversi livelli di generalità: nella giurisprudenza costituzionale, ad esempio, la coerenza della norma viene valutata a volte prendendo come punto di riferimento i principi del settore specifico a cui la norma appartiene, altre volte invece facendo ricorso a principi più generali o anche ai principi fondamentali dell'ordinamento. Si noti inoltre che pure questi principi vanno interpretati nel loro complesso come esprimenti un insieme soddisfacentemente omogeneo; ciò vuol dire che l'esigenza di coerenza opera non solo nel rapporto fra regole (nel senso che un insieme di regole vada interpretato alla luce di un principio), ma pure al livello della "convivenza" dei principi generali (ad esempio all'interno di una carta costituzionale). Quindi, la *normative coherence* sembra potersi riferire sia alla coerenza di norme rispetto a specifici principi e/o valori, sia alla coerenza di norme rispetto a sistemi di norme, principi e valori, sia alla coerenza di sistemi di norme, principi e valori.

Per MacCormick poi la coerenza rappresenta un criterio neutrale di giustificazione: permette di interpretare regole alla luce di principi e valori, *senza entrare nel merito* di detti principi e valori. Per giudicare se la giustificazione di una decisione giuridica è *coherent* o meno, non ha importanza andare a vedere se i valori o principi a cui si richiama siano (moralmente) *buoni* e condivisibili oppure no: casomai è importante soltanto che quei valori e principi siano effettivamente *giuridici*; la decisione di un tribunale nazista (o stalinista, o sudafricano in regime di apartheid) può essere inumana o immorale per molti versi, ma allo stesso tempo essere, in astratto, ugualmente *coherent* della decisione di un tribunale di un paese democratico che ad es. riconosca l'illegittimità della discriminazione per motivi razziali, politici e così via; in altre parole, tutto si gioca sulla giuridicità dei valori e principi di riferimento, e non sulla loro dimensione etica.

Infine, la coerenza non è un criterio definitivo di giustificazione, in altre parole non è in grado (almeno, non sempre) di assicurare che la soluzione a cui si è pervenuti tramite un'argomentazione coerente sia l'unica corretta; questo fondamentalmente perché è possibile adottare diversi valori o principi (ovvero, diverse legittime interpretazioni di medesimi principi) come punto di riferimento della giustificazione; la conseguenza è che in alcuni casi

⁵⁹ In tal senso ad es. WINTGENS :1993, pag. 507ss., PINTORE :1996, pag.158.

(chiamiamoli pure casi facili) una argomentazione appare chiaramente più plausibile di altre, mentre in altri casi (i c.d. casi difficili) due argomentazioni possono risultare ugualmente coerenti, perché si richiamano a valori e principi diversi ma ugualmente apprezzabili all'interno del sistema giuridico. In questi casi, MacCormick riconosce che la preferenza per una soluzione o per l'altra dipende dall'intervento di altri fattori, come ad es. la teoria politica dell'interprete, l'appello a valori ulteriori, oppure, specialmente nel caso del giudice, considerazioni di carattere consequenzialistico⁶⁰ (ma si noti che non si tratta di scelte poi tanto differenti: nello scegliere se preferire il verificarsi di una conseguenza piuttosto che di un'altra, il giudice è ovviamente guidato da una scala di valori).

Piuttosto differente è il modo in cui il problema della coerenza nell'argomentazione giuridica è stato trattato da Dworkin.

In Dworkin la coerenza svolge un ruolo generale e pervasivo, tanto da essere associata al concetto di "integrità" (*integrity*), un vocabolo anche nel linguaggio comune carico di implicazioni morali: l'integrità è un valore morale fondamentale per l'individuo, e, secondo Dworkin, il valore politico fondamentale della comunità⁶¹; la coerenza, come specificazione di quel valore politico, è in grado di assicurare che la decisione giuridica, tanto quella del giudice quanto quella del legislatore, sia la migliore disponibile⁶². Ragion per cui, ad esempio, la coerenza dworkiniana sembra non poter funzionare in sistemi giuridici *wicked*, ma solo in sistemi giuridici in cui, almeno a livello di principi generali, siano tutelati i diritti fondamentali di libertà, benessere e partecipazione politica. Solo in questi sistemi, sembra dire Dworkin, si dà quel consenso che rende possibile lo sviluppo dell'atteggiamento interpretativo che è alla base della coerenza della giustificazione.

Ebbene, l'integrità richiede al giudice (*integrity in adjudication*) non solo di individuare i principi che giustificano gli atti normativi particolari (regole) rilevanti per la decisione, ma altresì di concepire il diritto come un insieme di atti, di decisioni e anche di valori morali dotati di unità e continuità: trattando l'insieme delle norme esplicite come espressione di un sistema coerente di principi e valori, sarà possibile rinvenire norme implicite non meno

⁶⁰ V. MACCORMICK:1984. Su questa connotazione neutrale e relativistica della coerenza concordano AARNIO:1987, GIANFORMAGGIO :1988a, ALEX-PECZENIK:1990, RAZ :1992; nella letteratura secondaria, utili le osservazioni di COMANDUCCI:1987, e VILLA:1988b; quest'ultimo autore paragona la situazione in cui più argomentazioni appaiono ugualmente coerenti con quella che nella meta-scienza contemporanea è definita *underdetermination thesis* (a cui ho accennato prima).

⁶¹ cfr. DWORKIN:1986, pag.219: "*Integrity demands that the public standards of the community be both made and seen, so far as this is possible, to express a single, coherent scheme of justice and fairness in the right relation*".

⁶² Schiavello ha mostrato che questa posizione può essere legittimamente ascritta solo all'ultimo Dworkin, da *Law's Empire* in poi; precedentemente infatti, la posizione di Dworkin era molto più simile a quella, potremmo dire relativistica, di MacCormick e Aarnio; v. SCHIAVELLO:1996.

valide di quelle espressamente statuite dal legislatore ; la coerenza del sistema risulta così strettamente connessa alla sua completezza⁶³. Ovviamente, coerenza e completezza del diritto vanno considerati concetti interpretativi, non empirici : sono il frutto della ricostruzione interpretativa effettuata dal giudice che, nel decidere sulla controversia, deve sforzarsi di considerare il diritto come un tutto coerente e, perciò, completo.

Dworkin sembra quindi attribuire alla coerenza non solo una dimensione - diciamo - sincronica ma anche e forse soprattutto una dimensione diacronica, riguardante l'esigenza che un determinato atto normativo si inserisca armonicamente (anche in seguito ad opportuni interventi interpretativi) nella storia giuridica della comunità, quale risulta ad esempio dai precedenti rilevanti e dai materiali normativi preesistenti. Se è vero allora che Dworkin adotta una concezione più generale di coerenza, a cui dà il nome di integrità, non credo però che la differenza si giochi principalmente su questo punto; mi pare anzi che, a parte la diversa enfasi usata, lo scarto fra la dimensione sincronica e quella diacronica della coerenza sia più apparente che reale: due facce della stessa medaglia; il ricorso ai principi infatti non si risolve nell'appello ad idee platoniche ma ad entità aventi comunque una dimensione storico-interpretativa. Non credo perciò che questa sia una differenza sostanziale fra la concezione di coerenza fatta propria da Dworkin e quella di MacCormick⁶⁴. D'altronde si può rilevare⁶⁵ che non sempre Dworkin chiarisce se le sue osservazioni si riferiscano al diritto oggettivo, alle sue possibili applicazioni a casi specifici o agli enunciati metalinguistici sul diritto (per Dworkin infatti non sembra esserci differenza fra questi livelli del discorso giuridico). E infatti, mentre la differenza fra quelle che abbiamo chiamato dimensione sincronica e diacronica della coerenza è poco rilevante se riferita alla prospettiva dell'argomentazione giuridica, essa diventa invece importante ove venga riferita al problema della coerenza del diritto oggettivo.

La decisione giudiziaria adottata coerentemente rispetto a questa ricostruzione unitaria del diritto, ricostruzione che permette di considerare tutto il diritto a sua volta come co-

⁶³ Di estrema chiarezza a questo proposito il commento di PASTORE :1992, pag.429: "In base al principio dell'integrità della decisione giudiziaria vi è una coerenza di principio che richiede ai giudici di individuare i principi che giustificano i materiali normativi preesistenti e di concepire il diritto che amministrano nella sua continuità e omogeneità, e non come un coacervo di decisioni distinte, separate, non omogenee, contingenti [...]. La ricerca della coerenza nel diritto trova il suo fondamento nell'integrità come visione unitaria e comprensiva che giustifica le decisioni giudiziarie sulla base delle loro congruenze con un *set* di principi esprimenti le idee morali radicate nella struttura generale della pratica giuridico-politica". Sul punto, cfr. anche CHIASSONI :1987.

⁶⁴ Di contrario avviso PASTORE :1993.

⁶⁵ Cfr. PINTORE :1996, pag. 168, nt. 65.

erente, non sarà semplicemente una decisione giustificata : sarà la decisione (in assoluto) corretta.

Il punto di maggiore perplessità riguarda il ruolo potenzialmente definitivo, per così dire, che Dworkin attribuisce alla coerenza : essa è in grado di assicurare il rinvenimento della decisione migliore, in quanto specificazione del valore politico fondamentale della comunità, l'*integrity*. Tale valore, lo abbiamo visto, deve guidare il giudice verso una visione complessiva dell'ordinamento come un'unità omogenea, all'interno della quale sono artificiali anche le distinzioni in branche o sottosistemi⁶⁶, come ad esempio quelle che portano all'individuazione del diritto civile come distinto dal diritto amministrativo, o il diritto di famiglia come distinto dal diritto sindacale; il problema però è che la riconduzione di tutto il diritto ad un unico valore o principio supremo comporta che quest'ultimo abbia una portata tanto generale da risultare irrimediabilmente vago. E questo, come è stato notato⁶⁷, sembra in concreto compromettere il concetto stesso di *integrity*, dal momento che un principio tanto generale potrà giustificare le più diverse scelte interpretative. Se poi per *integrity* si intende l'esigenza di politica del diritto che tutto il sistema giuridico appaia in linea di principio coerente si può rilevare che una simile aspirazione, comune - ritengo - ad ogni tecnico del diritto, finisce per trascendere la prospettiva dell'argomentazione giuridica, e ancor più di quella giurisdizionale, a cui Dworkin fa specificamente riferimento.

Personalmente, mi sembra preferibile considerare la coerenza come un principio argomentativo, in quanto tale strumentale alla realizzazione di altri principi. Il problema è casomai che anche nell'operare questa scelta ulteriore, l'interprete deve cercare di restare all'interno dei parametri (principi, valori o anche considerazioni consequenzialistiche) che l'ordinamento gli offre⁶⁸; in altre parole, visto che la coerenza di cui abbiamo parlato per così dire si misura in base ai principi chiamati in causa nell'argomentazione, ove si verifichi una situazione di equipollenza fra due argomentazioni giuridiche, l'interprete dovrà scegliere a quale dei suddetti principi dare maggiore importanza in quel caso, nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'ordinamento: non sarà solo la coerenza a determinare la preferibilità della scelta interpretativa, ma il maggiore o minore peso riconosciuto ai principi e valori chiamati in causa e giudicati rilevanti.

Certo, si potrebbe sostenere che per giudicare del maggiore o minore peso e importanza di un principio rispetto ad un altro dobbiamo possedere una visione a sua volta coe-

⁶⁶ Cfr. DWORKIN :1986, trad.it. pag.235-239.

⁶⁷ Per una critica simile v. WINTGENS :1993.

⁶⁸ Cfr. anche RAZ:1992, pag.303: "*Various theories can equally account for the settled law without any of them being the most coherent one. If so, then it is reasonable to invoke other criteria for the guidance of courts, and to hold that coherence is but one of various considerations which make one outcome better or more correct, legally speaking, than any other.*"

rente dell'ordinamento nel suo complesso, e in tal senso si potrebbe anche parlare di una sorta di coerenza di ritorno, che opera a livelli più generali, in apparenza neanche troppo dissimile dalla *integrity* dworkiniana. Ma la differenza fondamentale è che la coerenza anche a questi livelli più generali, ammesso che ci si debba arrivare, rimane sempre un valore strumentale alla realizzazione di altri valori, non diventa esso stesso un valore politico indipendente.

Non c'è dubbio che l'approccio di Dworkin al problema della coerenza (strettamente connesso alla sua teoria giuridica e politica), presenti aspetti affascinanti, anche se a volte difetti di chiarezza e di rigore. L'impressione però è che la posizione di Dworkin sia una sorta di *wishful thinking*, o, come è stato pure detto⁶⁹, di ottimismo strategico. Ma essa si propone solo in (minima) parte come una ricostruzione di come operano i giudici e i legislatori, essendo invece preponderanti i suggerimenti di politica del diritto su come argomentare per decidere (in assoluto) bene; riprendendo una distinzione già utilizzata in precedenza, possiamo dire che quella di Dworkin è una metodologia giuridica normativa forte, mentre quella, ad esempio, di MacCormick è una metodologia giuridica normativa debole.

Si è visto che anche Bobbio parla di coerenza. Ne parla tuttavia in maniera troppo restrittiva, e questo almeno sotto due profili: innanzitutto, dovrebbe essere chiaro che i criteri da lui indicati per perseguirla sono idonei per lo più (non sempre fra l'altro, lo si è visto) ad assicurare la *consistency* e non la *coherence*, il suo discorso in altre parole mira alla non contraddittorietà delle norme, ma non alla esigenza che esse vengano interpretate in modo da soddisfare o almeno da non contrastare con i principi rilevanti (primi fra tutti quelli costituzionali); in secondo luogo, per Bobbio la coerenza rappresenta un criterio-guida per il giurista solo relativamente al problema della risoluzione delle antinomie, mentre è evidente che la coerenza intesa come *coherence* abbia un ruolo da giocare in tutte quelle attività dei giuristi che implicano profili argomentativi.

Ovviamente, dire che il discorso di Bobbio è limitato non equivale a dire che sia inutile: basti pensare che le regole che Bobbio indica per risolvere le antinomie sono non solo regole di fatto utilizzate dai giuristi, ma sono altresì (lo si è visto) regole giuridiche; e in secondo luogo, abbiamo avuto modo di considerare che la *consistency* è comunque una condizione necessaria (anche se non sufficiente) di *coherence*.

D'altronde, se l'approccio di Bobbio pecca - per così dire - per difetto, abbiamo visto che non mancano manifestazioni della tendenza opposta, che consiste nel considerare la coerenza nell'argomentazione giuridica come un riflesso della coerenza dell'ordinamento nel suo complesso. In quest'ultima prospettiva, potremmo dire che alla coerenza viene at-

⁶⁹ Cfr. CHIASSONI :1987.

tribuita una valenza non più semplicemente metodologica, ma per così dire ontologica ; per dirla con Raz, si tratta non più di una *local coherence* ma di una *global coherence*.⁷⁰

E' vero che poc'anzi abbiamo ricollegato il principio di coerenza ad un principio costituzionale. Ma a questa affermazione non si deve dare una valutazione inadeguata. Fondare il principio di coerenza sul principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.* non impedisce affatto, ritengo, di continuare ad assegnargli una valenza pur sempre metodologica, strumentale : il principio di coerenza va considerato cioè come una sorta di garanzia che nell'interpretazione delle regole giuridiche si tenga nella giusta considerazione il peso dei valori e principi giuridici (soprattutto quelli costituzionali) rilevanti per quel settore dell'ordinamento. Ma ciò stesso non mi pare che importi necessariamente una valenza ontologica, finale, nel senso di una relazione che coinvolge onnicomprensivamente tutto l'ordinamento imponendo all'interprete di considerarlo un insieme di valori e principi omogeneo e coerente.

Partendo allora dal presupposto che la concezione di coerenza più valida resta, in linea di massima, quella di MacCormick, in quel che segue si vedrà il modo in cui la coerenza opera in alcuni casi di argomentazione giuridica, e il modo in cui essa può entrare in rapporto con altre due importanti nozioni di teoria del diritto : le nozioni di validità e di certezza del diritto.

§4 Coerenza, validità e certezza nell'argomentazione giuridica

Il concetto di argomentazione giuridica viene in linea generale riferito al modo in cui un operatore giuridico giustifica una decisione giuridica o la soluzione di un problema giuridico o la fondatezza di una pretesa giuridica, nell'ambito di quella che potremmo chiamare, come è stato proposto, interpretazione in senso lato⁷¹. L'argomentazione giuridica quindi è l'insieme dei discorsi impiegati dagli operatori giuridici per giustificare una scelta compiuta nel corso dell'interpretazione in senso lato, fermo restando in ogni caso, come tratto peculiare di questo tipo di argomentazione, che l'operatore ha l'onere di reperire nell'ordinamento giuridico una o più norme che offrano il c.d. supporto istituzionale per quella scelta interpretativa (decisione o pretesa o costruzione dottrinale...)⁷²; così concepito, il concetto di argomentazione giuridica copre dunque una gamma piuttosto vasta di pratiche linguistiche, e può essere riferito a situazioni differenti come il processo giudiziale, il dibattimento

⁷⁰ v. RAZ:1992, pag.314 ss.

⁷¹ Barberis ha proposto di distinguere fra interpretazione in *sensu stretto*, come attribuzione di significato ad una regola, e interpretazione in *sensu lato*, come l'insieme delle attività degli operatori giuridici direttamente funzionali a (o dipendenti da) tale attribuzione di significato; cfr. BARBERIS:1990, pag.255.

⁷² Cfr. AARNIO-ALEX-Y-PECZENIK:1981, trad. it. pag. 151 ss.

tito teorico fra i giuristi, le consulenze legali, la trattazione di questioni giuridiche nelle commissioni legislative, la discussione di problemi giuridici tra studenti, tra organi dell'amministrazione, tra informatori (e formatori) dell'opinione pubblica, e così via. Ovviamente, ognuno di questi casi presenta determinate peculiarità, se non altro a causa dei diversi scopi verso cui ogni singolo tipo di argomentazione è orientata.

Qui, come premesso, farò quasi esclusivamente riferimento a quelli che considero due casi paradigmatici di argomentazione giuridica: quella del giudice e quella del giurista; certo, anche al di là delle diverse collocazioni istituzionali, le attività di questi due soggetti presentano in linea di principio evidenti differenze: il primo opera per fini immediatamente applicativi e perciò deve pervenire comunque ad un'unica soluzione, il secondo per fini scientifici e può anche limitarsi a lasciare un problema giuridico insoluto; però, nella prospettiva specifica di queste pagine, è possibile un accostamento di massima delle due figure, anche perché nella pratica pure il giurista si pone il problema dell'applicabilità (magari anche solo virtuale, mediata) della sua soluzione, pure il giurista si sforza di trovare un'unica soluzione che sia migliore delle altre.⁷³

La coerenza normativa è un criterio di giustificazione dell'interpretazione che il giudice o il giurista offre dei materiali normativi usati come supporto istituzionale per motivare la soluzione di un problema concreto (giudice) o gli esiti interpretativi di una costruzione dottrinale (giurista).

Più specificamente, nel caso del giudice la coerenza (normativa) è un criterio per l'elaborazione della premessa maggiore (normativa) del c.d. sillogismo giudiziale⁷⁴. La nota figura del sillogismo che, nonostante la sua semplicità (o forse proprio a causa della sua semplicità), lascia aperti molti problemi⁷⁵, permette di giustificare un certa decisione in base ad una norma ed a certi fatti assunti come premesse (la c.d. giustificazione interna della

⁷³ Mi sembra sulla stessa lunghezza d'onda Barberis, quando afferma che "anche l'interpretazione dottrinale non può non farsi carico del problema dell'applicazione: la dottrina non può ignorare né la determinazione in ultima istanza del significato della regola operata nelle *precedenti* applicazioni, né il fatto che le interpretazioni da essa proposte sono destinate a restare lettera morta se non recepite dalle applicazioni *successive*". Cfr. BARBERIS:1990, pag.299 (corsivi dell'autore). In un senso piuttosto simile anche GIANFORMAGGIO :1988a.

⁷⁴ Sul sillogismo giudiziale ed i suoi problemi si veda l'illuminante WROBLEWSKI:1974.

⁷⁵ Fra i dubbi sollevati sull'ammissibilità del sillogismo giudiziale, ci si è chiesti innanzitutto se ed in che senso sia possibile applicare la logica aletica alle norme. E' noto ad esempio che Kelsen ha negato la possibilità di applicare alle norme le regole della logica aletica, come il principio di non contraddizione e la regola di inferenza (e quest'ultima ovviamente è quella che sta alla base dell'operatività del sillogismo); la tesi kelseniana è che queste regole si applicano senza dubbio alle asserzioni, che sono dotate di valore di verità; delle norme invece non si può parlare in termini di verità ma piuttosto di validità, e ad esse non si applica la regola logica di inferenza ma casomai quella di delegazione: norme valide autorizzano la produzione di altre norme che sono valide se poste dall'organo autorizzato a porle (cfr. KELSEN :1965).

decisione giudiziale)⁷⁶. Ma allo stesso tempo lascia impregiudicata la giustificazione della scelta di quella norma (o di una certa interpretazione di quella norma) piuttosto che di un'altra norma (ovvero di una diversa interpretazione di quella stessa norma), e cioè la giustificazione esterna della decisione. Se si vuole ricorrere al modello del sillogismo giudiziale allora, è necessario tenere presente che: 1) esso non si propone come una riproduzione fedele (né dal punto di vista per così dire dello stile della sentenza, né tantomeno dal punto di vista della psicologia del giudice) di come i giudici decidono ma, casomai, come una modalità di controllo *a posteriori* della correttezza della decisione; 2) tale controllo attiene alla correttezza della sola giustificazione interna della decisione, mentre resta ancora da verificare la validità del ragionamento che porta all'individuazione delle norme rilevanti (in una loro interpretazione) come premessa maggiore, cioè resta da valutare la correttezza della giustificazione esterna. Ed è proprio nella giustificazione esterna che il principio di coerenza svolge il suo ruolo.

Più precisamente, la coerenza è uno dei passaggi che concorrono a giustificare la scelta della premessa normativa. Qui si può anche distinguere fra casi facili e casi difficili. Nei primi la giustificazione della premessa normativa può consistere nella semplice indicazione testuale della norma adatta al caso; probabilmente neanche in questi casi si tratta di un'attività puramente meccanica, esente da esigenze *lato sensu* interpretative; soltanto che questa interpretazione potrà essere sorretta anche da semplici argomenti linguistici e testuali⁷⁷; d'altronde, si può anche fare riferimento al c.d. "principio di economia" nell'argomentazione, secondo il quale "la giustificazione va data solo se richiesta"⁷⁸. Ma questi sono i casi forse meno ricorrenti. I casi più frequenti sono infatti i casi difficili (o, quantomeno, dubbi), nei quali fra quella che viene individuata come premessa normativa ed il diritto positivo si dà, come dice Gianformaggio, uno "scarto", che può essere "minimo" o "massimo"⁷⁹. Ipotesi di scarto minimo potrebbero essere: lacune di diritto pacificamente colmabili per *analogia legis*, antinomie prontamente risolubili in base ad es. al criterio cronologico. Alle ipotesi di scarto massimo possiamo ricondurre i casi di lacune che possono essere colmate solo facendo ricorso a principi (*analogia juris*), di antinomie tali che anche i criteri risultano antinomici, di interpretazioni dubbie delle disposizioni legislative.

Soprattutto in questi casi di scarto massimo, i veri e propri *hard cases*, una determinata scelta interpretativa viene di solito giustificata ricorrendo alla argomentazione per principi.

⁷⁶ Beninteso, per chi ammetta la validità logica di tale tipo di inferenza.

⁷⁷ Cfr. MACCORMICK :1993.

⁷⁸ Cfr. AARNIO-ALEXU-PECZENIK:1981.

⁷⁹ Sulle nozioni di scarto minimo e scarto massimo v. GIANFORMAGGIO :1988a.

E, come si ricorderà dal paragrafo precedente, il criterio di coerenza riguarda proprio il rapporto tra norme e principi, l'esigenza che fra le interpretazioni potenzialmente ascrivibili ad una norma si adotti quella che renda quella norma compatibile con i principi rilevanti per quella materia. In tutti i casi appena menzionati in cui il giudice (o, con poche differenze, il giurista) è chiamato a svolgere un'argomentazione basata su principi, la coerenza è il criterio per individuare quale sia in quel caso la norma di diritto valida.

Parafrasando Ferrajoli, si potrebbe dire infatti che il criterio di coerenza è utile a giudici e giuristi per verificare la *validità* del diritto, andando oltre la dimensione del semplice *vigore*.

Quella fra validità e vigore della norme giuridiche è una distinzione di fondamentale importanza per la teoria giuridica contemporanea, ed è, ritengo, del tutto in linea con la prospettiva adottata in queste pagine. Come è noto, Ferrajoli definisce vigore o esistenza di una norma il profilo della forma degli atti normativi, che dipende dalla loro conformità o corrispondenza alle norme formali sulla loro formazione (o, forse, anche l'assenza di macroscopiche violazioni di queste ultime⁸⁰); mentre la validità riguarda il loro significato, o contenuto, che dipende dalla loro coerenza con le norme sostanziali sulla loro produzione⁸¹. Validità e vigore quindi sono predicabili sulla base di due classi diverse di norme sulla produzione, rispettivamente: le norme sostanziali, che vincolano il contenuto degli atti normativi, e le norme formali, che ne vincolano la forma.

Se si accetta questa distinzione, che a me pare fondamentale, non si può non riconoscere altresì l'importanza del criterio di coerenza come sopra definito : è per mezzo del criterio di *coherence* che il giudice ed il giurista possono risalire al diritto valido, e cioè interpretare la norma in vigore coerentemente a norme superiori che istituiscono vincoli sostanziali alla produzione normativa.⁸²

La coerenza, dunque, richiede all'interprete di non limitarsi ad una ricognizione dei soli profili formali dei materiali normativi con cui ha a che fare (controllare ad esempio che una norma di legge sia stata emanata in maniera formalmente corretta e che non sia poi stata abrogata), e cioè potremmo dire ad una ricognizione della loro *consistency*, ma piuttosto richiede che l'interprete si ingerisca valutativamente nel contenuto di quei materiali normativi, si sforzi di renderlo, appunto, coerente con i principi e i valori di riferimento.

⁸⁰ Così GUASTINI :1993.

⁸¹ Cfr. FERRAJOLI:1989, pag.353. Sulla distinzione validità/vigore vedi anche FERRAJOLI:1993a, FERRAJOLI:1993b, GIANFORMAGGIO:1993, VILLA:1993a.

⁸² Lo stesso Ferrajoli, negli scritti citati nella nota precedente, mette in stretta relazione validità e coerenza, contrapponendola al rapporto di conformità o sussunzione richiesto dal vigore.

Questo nuovo ruolo, per così dire costruttivo, riconosciuto all'interprete potrebbe essere da alcuni considerato un attentato al valore della certezza del diritto. Tale tesi è discutibile. Essa, infatti, innanzitutto presuppone che il valore di certezza abbia una importanza gerarchica superiore agli stessi principi e valori costituzionali, visto che in nome della certezza si può chiedere di scartare un'interpretazione costituzionalmente coerente di una norma. In secondo luogo, essa tiene conto solo del profilo formale della certezza, e non di quello sostanziale. Mi spiego.

Quasi tutti gli autori che più recentemente hanno affrontato questa problematica⁸³ hanno ritenuto di operare le seguenti distinzioni: si dice, la certezza del diritto (*Rechtssicherheit, legal certainty, rule of law*) in primo luogo può essere accostata o come un fatto o come un valore; il primo problema riguarda principalmente la sociologia del diritto, e consiste in ultima analisi nel chiedersi se in una determinata cultura giuridica gli interventi e le decisioni degli organi giurisdizionali siano di fatto prevedibili. Il secondo problema riguarda più da vicino la teoria e la filosofia del diritto, e consiste nel chiedersi quali sia il contenuto del valore della certezza del diritto ed i suoi rapporti con altri valori giuridici rilevanti.

In questo secondo senso, poi, la certezza del diritto può essere intesa in senso formale (certezza *sensu stricto*) e in senso sostanziale (*sensu largo*).

Il profilo formale della certezza indica precipuamente la prevedibilità delle conseguenze giuridiche delle azioni: il diritto è certo quando gli operatori giuridici (e magari anche i cittadini) sono in grado di conoscere le regole giuridiche che si applicano ad una certa fattispecie, e qual'è il loro significato: in tal modo, essi sono in grado di prevedere le conseguenze giuridiche di ogni azione.

Il profilo sostanziale della certezza consiste nella circostanza che le regole suddette non solo siano conoscibili ma siano anche giuste, conformi a determinati criteri assiologici: diritto certo, da questo punto di vista, equivale a diritto giusto.⁸⁴

Sono stati sollevati seri dubbi sull'utilità e sull'opportunità di questa ulteriore qualificazione in senso sostanziale del concetto di certezza del diritto⁸⁵, dubbi che mi sembrano legittimi nella misura in cui per individuare i criteri assiologici, la conformità ai quali concorrerebbe a determinare la certezza, ci si rivolga a parametri extragiuridici. Se invece per diritto giusto si intende la conformità delle norme giuridiche a principi e valori anch'essi

⁸³ V. ad es. GIANFORMAGGIO:1988; *ivi* anche riferimenti bibliografici.

⁸⁴ Su questo profilo sostanziale della certezza, v. AARNIO:1983, AARNIO:1987, pag.4, GIANFORMAGGIO:1988b, PECZENIK:1989, pag. 78.

⁸⁵ Vedi ad es. COMANDUCCI :1994.

giuridici, come quelli costituzionali, allora il principio di coerenza dispiega la sua utilità non solo nell'individuazione del diritto valido, ma anche nella definizione del diritto certo.

Questo, ancora una volta, è compito degli operatori giuridici e in primo luogo dei giudici e dei giuristi.

Riferimenti bibliografici

- AARNIO, Aulis :1981, "On Truth and the Acceptability of Interpretative Propositions in Legal Dogmatics", in *Rechtstheorie*, Beiheft 2, pag .33-51.
- :1983, "Argumentation Theory- and Beyond: Some Remarks on the Rationality of Legal Justification", *Rechtstheorie*; trad. it. "La teoria dell'argomentazione e oltre. Alcune osservazioni sulla razionalità della giustificazione giuridica", in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1987, pag.211-231.
- :1987, *The Rational as Reasonable. A Treatise on Legal Justification*, Reidel, Dordrecht-Boston-Lancaster-Tokyo.
- AARNIO, Aulis - ALEXU, Robert - PECZENIK, Aleksander:1981, "The Foundation of Legal Reasoning", *Rechtstheorie*; trad.it. parziale "I fondamenti del ragionamento giuridico", in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1987.
- ALEXU, Robert - PECZENIK, Aleksander:1990, "The Concept of Coherence and Its Significance for Discursive Rationality", *Ratio Juris*, pag.130-147.
- BARBERIS, Mauro:1990, *Il diritto come discorso e come comportamento. Trenta lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- BOBBIO, Norberto:1950a, *Teoria della scienza giuridica*, Giappichelli, Torino.
- :1950b, "Scienza del diritto e analisi del linguaggio", ora in ID., *Contributi ad un dizionario giuridico*, Giappichelli, Torino, 1994, pag. 335-365, da cui cito.
- :1954, "Formalismo giuridico e formalismo etico", ora in ID., *Studi sulla teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 1955, pag .145-162, da cui cito.
- :1955, "Sul ragionamento dei giuristi", ora in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1989, pag.161-179, da cui cito.
- :1960, *Teoria dell'ordinamento giuridico*, rist. come Parte II di ID., *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1993, da cui cito.

- :1967a, "Essere e dover essere nella scienza giuridica", ora in ID., *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1970, pag.139-173, da cui cito.
- :1967b, "Sui criteri per risolvere le antinomie", ora in ID., *Studi per una teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino 1970, pag.95-118, da cui cito.
- BUNGE, Mario:1974, *Treatise on Basic Philosophy. Vol. I. Semantics I: Sense and Reference*, Reidel, Dordrecht-Boston.
- CELANO, Bruno:1994, *Dialettica della giustificazione pratica. Saggio sulla legge di Hume*, Giappichelli, Torino.
- CHIASSONI, Pierluigi :1987, "L'antiscetticismo panglossiano di Ronald Dworkin", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, pag.213-235.
- COMANDUCCI, Paolo:1987, "Osservazioni in margine a 'La congruenza nella giustificazione giuridica' di Neil MacCormick", in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1987, pag.265-275.
- :1994, "Aarnio e il problema della certezza del diritto", *Analisi e diritto 1994. Ricerche di giurisprudenza analitica*, a cura di P. Comanducci e R. Guastini, Giappichelli, Torino, pag.111-129.
- COMANDUCCI, Paolo - GUASTINI, Riccardo (a cura di):1987, *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. I, Giappichelli, Torino.
- COMANDUCCI, Paolo - GUASTINI, Riccardo (a cura di):1989, *L'analisi del ragionamento giuridico*, vol. II, Giappichelli, Torino.
- DI ROBILANT, Enrico:1983, "Realtà e figure nella scienza giuridica", in SCARPELLI (a cura di):1983, pag. 57-80.
- DWORKIN, Ronald M.:1986, *Law's Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), e Fontana Press, London; trad. it. *L'impero del diritto*, Mondadori, Milano, 1989.
- FERRAJOLI, Luigi:1985, "La formazione e l'uso dei concetti nella scienza giuridica e nell'applicazione della legge", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XV, 2, pag.401-422.
- :1989, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari (III ed. 1996).
- :1993a, "Il diritto come sistema di garanzie", *Ragion pratica*, pag. 143-161.
- :1993b, "Note critiche e autocritiche intorno alla discussione su *Diritto e ragione*", in GIANFORMAGGIO (a cura di):1993, pag.459-520.
- FERRUA, Paolo:1993, "Contraddittorio e verità nel processo penale", in GIANFORMAGGIO (a cura di) :1993, pag .212-247.
- GARGANI, Aldo Giorgio:1985, *Lo stupore e il caso*, Laterza, Roma-Bari.

- :1991, "La filosofia post-analitica", in *Filosofia '90. Oltre la svolta linguistica*, a cura di G. Vattimo, Laterza, Roma-Bari, pag.133-157.
- GIANFORMAGGIO, Letizia:1988a, "Certezza del diritto, coerenza e consenso. Variazioni su un tema di MacCormick", *Materiali per una storia della cultura giuridica*, XVIII, 2, pag.459-487.
- :1988b, "Certezza del diritto", *Digesto quarta edizione - Discipline Privatistiche - Sezione Civile*, vol. 2, UTET, Torino, pag.274-278.
- :1993, "Diritto e ragione tra essere e dover essere", in GIANFORMAGGIO (a cura di):1993, pag.25-48.
- (a cura di):1993, *Le ragioni del garantismo. Discutendo con Luigi Ferrajoli*, Giappichelli, Torino.
- GIZBERT-STUDNICKI, Tomasz:1985, "How Many Theories of Truth Are Needed in Jurisprudence?", in *ARSP*, Beiheft 25, pag.153-161.
- GUASTINI, Riccardo:1986, "Produzione di norme a mezzo di norme. Un contributo all'analisi del ragionamento giuridico", in *Etica e diritto. Le vie della giustificazione razionale*, a cura di L. Gianformaggio e E. Lecaldano, Laterza, Roma-Bari.
- :1987, "I giuristi alla ricerca della scienza (Rileggendo Bobbio)", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, IV, LXIV, pag.179-195.
- :1993, "I fondamenti teorici e filosofici del garantismo", in GIANFORMAGGIO (a cura di):1993, pag.49-65.
- HESSE, Mary:1977, "Truth and the Growth of Scientific Knowledge", in *PSA 1976. Proceedings of the 1976 Biennial Meeting of the Philosophy of Science Association*, ed. by F. Suppe and P.D. Asquit, vol. II, Philosophy of Science Association, East Lansing, Michigan, pag.261-280.
- JORI, Mario:1983, "Oggetto e metodo della scienza giuridica", in SCARPELLI (a cura di):1983, pag.177-229.
- KELSEN, Hans:1965, "Recht und Logik", *Neues Forum*; trad. it. "Diritto e logica", in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1989.
- KUHN, Thomas S.:1970, "Reflections on My Critics", in *Criticism and the Growth of Knowledge*, ed. by I. Lakatos and A. Musgrave, Cambridge University Press, Cambridge, pag.231-277.
- MACCORMICK, Neil D.:1978, *Legal Reasoning and Legal Theory*, Clarendon Press, Oxford.
- :1984, "Coherence in Legal Justification", in *Theorie der Normen. Festgabe für Ota Weinberger zum 65. Geburtstag*, hrsg von W. Krawietz, G. Winkler, A. Schramm, Dunker & Humblot, Berlin, 1984; trad. it. "La congruenza nella giustificazione giuridica", come cap. XIII della trad. it. di MACCORMICK-WEINBERGER:1986.

- :1993, "Argumentation and Interpretation in Law", *Ratio Juris*, pag.16-29.
- MACCORMICK, Neil D. - WEINBERGER, Ota:1986, *An Institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism*, Reidel, Dordrecht; trad. it. (riveduta, corretta, e con l'aggiunta dei capp. XII e XIII): *Il diritto come istituzione*, Giuffrè, Milano, 1990.
- MARCONI, Diego :1984, "Che cos'è la teoria della verità di Tarski ?", *Teoria*, 2, pag .75-95.
- NIINILUOTO, Ikka:1981, "On Truth and Argumentation in Legal Dogmatics", in *Rechtstheorie*, Beiheft 2, pag.53-76.
- :1985, "Truth and Legal Norms", in *ARSP*, Beiheft 25, pag.168-190.
- PARODI, Gianpaolo:1990, *Tecnica, ragione e logica nella giurisprudenza amministrativa*, Giappichelli, Torino.
- PASTORE, Baldassare:1992, "Coerenza e integrità nella teoria del ragionamento giuridico di Ronald Dworkin", *Rivista di diritto civile*, pag.423-445.
- :1993, "Integrità, tradizione, interpretazione", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, pag.43-78.
- PECZENIK, Aleksander:1989, *On Law and Reason*, Kluwer, Dordrecht-Boston-London.
- PINTORE, Anna :1996, *Il diritto senza verità*, Giappichelli, Torino.
- PUTNAM, Hilary :1981, *Reason, Truth and History*, Cambridge University Press, Cambridge ; trad.it. *Ragione, verità e storia*, il Saggiatore, Milano, 1985.
- :1992, *Il pragmatismo: una questione aperta*, Laterza, Roma-Bari ; engl. transl. *Pragmatism. An Open Question*, Blackwell, Oxford, 1995.
- RAZ, Joseph:1992,"The Relevance of Coherence", *Boston University Law Review*; rist. in ID., *Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics*, Clarendon Press, Oxford, 1994, pag.276-325, da cui cito.
- RORTY, Richard:1980, *Philosophy and the Mirror of Nature*, Blackwell, Oxford; trad. it. *La filosofia e lo specchio della natura*, Bompiani, Milano, 1986.
- SCARPELLI, Uberto (a cura di):1983, *La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio*, Comunità, Milano.
- SCHAUER, Frederich :1987, "Precedent", *Stanford Law Review*, 39.
- SCHIAVELLO, Aldo:1996, *Diritto come integrità: incubo o nobile sogno? Saggio su Ronald Dworkin*, Tesi presentata al dottorato di ricerca in "Filosofia analitica e teoria generale del diritto", VIII ciclo.
- STEGMULLER, Wolfgang:1976, *The Structure and Dynamics of Theories*, Springer, Berlin-Heidelberg-New York.
- :1977, *Collected Papers on Epistemology, Philosophy of Science and History of Philosophy*, vol. II, Reidel, Dordrecht-Boston.

- VILLA, Vittorio:1984, *Teorie della scienza giuridica e teorie delle scienze naturali. Modelli e analogie*, Giuffrè, Milano.
- :1988a, "Truth and Acceptability in Legal and Empirical Science", in *Reason in Law*, ed. by C. Faralli and E. Pattaro, vol. II, Giuffrè, Milano.
- :1988b, "La coerenza normativa e i presupposti epistemologici della giustificazione", *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, pag.567-597.
- :1990, "La metagiurisprudenza analitica e la dicotomia descrittivo/prescrittivo", in AAVV, *Studi in memoria di Giovanni Tarello. Volume II: saggi teorico-giuridici*, Giuffrè, Milano, pag.617-665.
- :1993a, "Garantismo e verificazionismo, validità e vigore", in GIANFORMAGGIO (a cura di):1993, pag.171-187.
- :1993b, *Conoscenza giuridica e concetto di diritto positivo. Lezioni di filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino.
- WINTGENS, Luc J. :1993, "Coherence of the Law", *ARSP*, pag. 483-519.
- WROBLEWSKI, Jerzy:1974, "Legal Syllogism and Rationality of Judicial Decision", *Rechtstheorie*; trad.it. "Il sillogismo giuridico e la razionalità della decisione giudiziale", in COMANDUCCI-GUASTINI (a cura di):1987, pag.277-297.
- ZACCARIA, Giuseppe :1995, "Dimensioni dell'ermeneutica e interpretazione giuridica", ora in ID., *Questioni di interpretazione*, Cedam, Padova, 1996.
- ZAGREBELSKY, Gustavo:1992, *Il diritto mite. Legge diritti giustizia*, Einaudi, Torino.